

REGIONE PIEMONTE

**COMUNE DI
FOGLIZZO**

**PIANO COMUNALE
PROTEZIONE CIVILE**



**ELABORATO A
PIANO GENERALE**



ELABORATO A
PIANO GENERALE
DI PROTEZIONE CIVILE

SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA EDITE DALLA REGIONE PIEMONTE



INDICE

PREMESSA.....	5
RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	5
Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 - Codice della Protezione civile.....	7
FUNZIONI ATTRIBUITE AL COMUNE.....	10
D.Lgs 02/01/2018, n. 1 – Codice della Protezione Civile.....	10
D.Lgs 18/08/2000, n. 267 - TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.....	12
D.Lgs. 31/03/1998, n.112 - Conferimento di funzioni dello stato	12
QUADRO DI SINTESI DELLE COMPETENZE	14
MANSIONARIO DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA	16
DESCRIZIONE DEL P.P.C.....	20
STRUTTURA	20
STRUMENTI.....	20
Cartografia allegata	21
OBIETTIVI DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.....	21
TEORIA AMBIENTE - RISCHI - RISORSE - PROCEDURE	21
TEORIA DELLE PROCEDURE.....	22
INQUADRAMENTO TERRITORIALE	27
CARATTERISTICHE GENERALI	27
Dati geografici.....	27
Dati demografici.....	28
Dati utilizzo del suolo	28
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE	30
IDROLOGIA E IDROGEOLOGIA.....	32
DATI CLIMATICI.....	33
VIABILITÀ.....	34
RETI TECNOLOGICHE	35
Smaltimento rifiuti	35
Rete dell'acquedotto comunale	35
Rete fognaria	35
Elettrodotti.....	35
Rete elettrica.....	35
Rete telefonica.....	36



IL RISCHIO	37
CRITERI E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	37
Definizioni.....	38
Il rischio.....	38
La pericolosità.....	38
L'esposizione.....	38
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE.....	40
ANALISI DEL RISCHIO	42
ESONDAZIONE DEI CORSI D'ACQUA.....	42
Normativa di riferimento.....	43
Analisi locale.....	44
INCENDI AGRICOLO - BOSCHIVI E URBANI.....	45
Incendi agricolo - boschivi.....	46
Incendi urbani.....	46
RADIAZIONI NON IONIZZANTI.....	46
INQUINAMENTO CHIMICO DEI CORSI D'ACQUA.....	47
EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI.....	47
VIABILITÀ.....	48
SCENARI DI RISCHIO	49
RISCHIO IDROGEOLOGICO.....	50
Rischio esondazione.....	50
Cartografia rischio esondazione.....	51
Rischio eventi meteorologici eccezionali: grandi nevicate.....	52
Rischio eventi meteorologici eccezionali: altri eventi atmosferici.....	52
RISCHIO INCENDI.....	53
Cartografia rischio incendi.....	53
RISCHIO VIABILITÀ.....	54
Cartografia rischio viabilità.....	54
PROCEDURE	55
PREMESSA.....	55
CRITERI GENERALI DI REDAZIONE E USO DELLE PROCEDURE.....	55
PROCEDURE PER RISCHIO SPECIFICO.....	56
SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	57
PREMESSA.....	57



IL SINDACO	58
UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.....	61
STRUTTURE DI COMANDO E DI CONTROLLO.....	62
GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	64
RISORSE	66
PREMESSA.....	66
Definizioni.....	66
QUADRO GENERALE.....	67
Normativa di riferimento.....	68
LE RISORSE COME MEZZO DI DIFESA	70
Codifica merceologica.....	70
RISORSE INTERNE	74
Articolazione della struttura comunale di Protezione Civile	74
Componenti Giunta Comunale.....	74
Organigramma degli uffici	75
Mezzi Comunali	75
Strutture di ricettività	75
RISORSE ESTERNE.....	76
Strutture di ricettività	76
RECAPITI TELEFONICI E INDIRIZZI	77
FORMAZIONE - INFORMAZIONE.....	78
PREMESSA.....	78
L'INFORMAZIONE	79
La comunicazione propedeutica.....	79
La comunicazione preventiva.....	80
Comunicazione in stato di crisi	80
ESERCITAZIONI	82
AGGIORNAMENTO DEL PIANO	83
MODULISTICA.....	84



1.

PREMESSA

Il piano comunale di protezione civile, in maniera estremamente sintetica, può essere definito come l'insieme di:

- informazioni tematiche sul territorio;
- strumenti per le attività di pianificazione degli interventi;
- strumenti finalizzati alla disponibilità delle risorse;
- competenze e processi decisionali.

Non si tratta, quindi di un sistema di un esclusivo strumento di programmazione, ma di un sistema integrato di informazioni, di strumenti e procedure atti a conoscere e governare gli eventi e le trasformazioni territoriali.

La configurazione attuale dei Comuni deriva da una complessa vicenda storica che ha interessato territori geografico-amministrativi evoluti nel tempo e riconducibili a differenti confini e frontiere.

La redazione di un Piano di Protezione Civile vede la combinazione di due elementi:

- l'Analisi dei Rischi che gravano sul territorio comunale, che consente di predisporre il programma di previsione e prevenzione;
- le Procedure di Emergenza che consentano di affrontare gli eventi e che sono contenute nel piano di emergenza.

1.1.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Si riporta di seguito l'elenco delle principali norme legislative in materia di Protezione Civile a livello nazionale:

- **Legge 8 dicembre 1970, n.996** "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile"
- **D.M. 27 maggio 1974** "Norme sui servizi di telecomunicazione d'emergenza"
- **D.M. 15 luglio 1977** "Disciplina delle frequenze riservate agli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza"
- **D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66** "Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n.996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile"
- **Legge 31 dicembre 1982, n. 979** "Disposizioni per la difesa del mare"
- **D.P.C.M. 14 settembre 1984** "Organizzazione del Dipartimento di Protezione Civile"
- **Legge 23 agosto 1988, n. 400** "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"
- **Ordinanza 30 marzo 1989** "Attuazione dell'art. 11 del D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di Protezione Civile e misure volte alla sua tutela"
- **Legge 18 maggio 1989, n. 183** "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"



- **D.P.C.M. 13 febbraio 1990**, n.112 Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- **Legge 11 agosto 1991**, n.266 "Legge quadro sul volontariato"
- **Legge 24 febbraio 1992**, n.225 "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile"
- **Circolare n.1 / DPC / S.G.C. / 94** del Dipartimento Protezione Civile - Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Criteri sui programmi di previsione e prevenzione", definisce i criteri di massima ai quali deve ispirarsi tutta la programmazione di previsione e prevenzione, nelle varie articolazioni territoriali.
- **O.S. n.1 del 27 aprile 1992** "Attribuzione della competenza agli Uffici del Dipartimento della Protezione Civile"
- **D.P.C.M. 22 ottobre 1992** "Costituzione e funzionamento del comitato operativo della protezione civile concernente la Legge 966/70".
- **D. Prot. Civ. /S.G.C./ 3 febbraio 1994 circolare n.1** "Linee guida per la pianificazione dell'emergenza"
- **D. Prot. Civ. /S.G.C./ 3 febbraio 1994 circolare n.2** "Programma provinciale di previsione e prevenzione delle calamità"
- **D.P.C.M. 21 settembre 1994**, n.613 "Regolamento di attuazione di quanto previsto dall'art.18 della Legge 225/92, recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile"
- **Circolare 16 novembre 1994**, 01768 U.L. "Istituzione dell'elenco delle associazioni di volontariato di Protezione Civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impiegare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Adempimenti finalizzati alla erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature e il miglioramento della preparazione tecnica"
- **D.L. 31 marzo 1998**, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n.59 del 15/3/1997"
- **D.P.C.M. 18 maggio 1998**, n.429 "Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi"
- **D.P.C.M. Dip. Prot. Civ. Ordinanza 12 giugno 1998** "Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale"
- **D.P.C.M. Dip. Prot. Civ. n.649 del 25 marzo 1999** "Istituzione di una Commissione incaricata di provvedere al coordinamento di progetti denominati VIGILIPRO per la realizzazione di sinergie operative tra il Dipartimento della Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"
- **D.L. 30 luglio 1999**, n.300 "Riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997 n.59" (Capo IV Agenzia di Protezione Civile) abrogato dal D.L. 343 del 2001.
- **D.L. 17 agosto 1999**, n.334 "Attuazione della Direttiva 96/82/CEE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso 2)
- **D.L. 18 agosto 2000**, n.267/00 "Testo unico 2000 sull'ordinamento degli Enti locali"
- **D.P.R. 8 febbraio 2001**, n.194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile"
- **D.M. (LL.PP.) 9 maggio 2001** "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"



- **D.L. 7 settembre 2001, n.343** “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile”
- **Legge 9 novembre 2001, n.401** “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7.9.2001, n.343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile”
- **D.L. 15 maggio 2012 n. 59** “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile” e modifica la legge 225/92 che ha istituito il Servizio Nazionale.
- **Legge 12 luglio 2012, n. 100** “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15.05.2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
- **D.L. 14 agosto 2013, n. 93** “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.”
- **Legge 15 ottobre 2013, n. 119** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.”
- **Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1** “Codice della protezione civile.”

1.1.1.

Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018:

Codice della protezione civile: Funzioni

Art. 11. - Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6, 12 e 13 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, legge 56/2014)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:

- a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;
- b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;
- c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;
- d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni;
- e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e



modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;

f) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11;

g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;

h) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 7;

i) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

l) il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'articolo 29;

m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;

o) l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze,

p) le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.



3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale o di ambito al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.

Art. 9. - Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012)

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:

- a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
- b) assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;
- c) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
- d) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;
- e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali.

2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.



1.2.

FUNZIONI ATTRIBUITE AL COMUNE

Di seguito viene proposto uno schema di lettura congiunta tra la legislazione attinente alla protezione civile (Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile), quella relativa alle competenze ed alla organizzazione degli enti locali (DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) e quella riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali (D.Lgs. n.112/98).

1.2.1.

**Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018:
Codice della protezione civile**

Eventi di protezione civile

Art. 7. - Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

- a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
- c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.

Art. 12. Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012)

1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui



all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:

- a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
- b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;
- d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
- e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
- f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

5. Il **Sindaco**, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

- a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
- b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;



c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) .

6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.

1.2.2.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

CAPO I - Comune

Art. 13. Funzioni

- 1) Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
- 2) Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

1.2.3.

D.Lgs. 31/03/1998, n.112 - Conferimento di funzioni dello stato

ART. 108 – Funzioni conferite agli enti locali; comma 1, c)

Sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;



- 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.



1.3.

QUADRO DI SINTESI DELLE COMPETENZE

"Quadro di sintesi delle attività di Protezione Civile"				
STATO	REGIONE	CITTA' METROPOLITANA	PREFETTURA	COMUNE
<ul style="list-style-type: none">• Indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni• Indirizzi per la predisposizione e l'attuazione di programmi di previsione e prevenzione• Promozione di studi sulla previsione e la prevenzione• Fissazione di norme generali di sicurezza per attività industriali, civili e commerciali	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione (ed attuazione) dei programmi regionali di previsione	<ul style="list-style-type: none">• Attuazione dei programmi provinciali di previsione		<ul style="list-style-type: none">• Attuazione, in ambito comunale, degli interventi di previsione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali
	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione (ed attuazione) dei programmi regionali di prevenzione	<ul style="list-style-type: none">• Attuazione dei programmi provinciali di prevenzione		<ul style="list-style-type: none">• Attuazione, in ambito comunale, degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali
<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione, d'intesa con regioni ed enti locali interessati, dei piani di emergenza (art.2/1/c) e loro attuazione• Criteri di massima in ordine ai programmi di previsione E prevenzione delle calamità• Piani per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi• Impiego coordinato delle componenti il Servizio Nazionale• Elaborazione di norme in materia	<ul style="list-style-type: none">• Indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali	<ul style="list-style-type: none">• Predisporre il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e cura attuazione anche nelle forme associative e di cooperazione, sulla base degli indirizzi regionali



segue “Quadro di sintesi delle attività di Protezione Civile”

STATO	REGIONE	CITTA' METROPOLITANA	PREFETTURA	COMUNE
		<ul style="list-style-type: none">• Vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti	<ul style="list-style-type: none">• Vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da parte delle strutture provinciali di protezione civile	<ul style="list-style-type: none">• Vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti
<ul style="list-style-type: none">• Deliberazione e revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza• Emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza• Soccorso tecnico urgente	<ul style="list-style-type: none">• Dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica• Attuazione di interventi urgenti• Spegnimento degli incendi boschivi• Attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno a normali condizioni di vita		<ul style="list-style-type: none">• Opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministero per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dell'articolo 5• Assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati• Adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi• Informa Dipartimento Prot. Civile, Presidente Giunta Reg. , Dir. Generale protezione civile, Ministero dell'interno	<ul style="list-style-type: none">• Assume (sindaco) la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza e provvede agli interventi necessari• Chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto• Attivazione primi soccorsi e interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza
<ul style="list-style-type: none">• Svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza	<ul style="list-style-type: none">• Interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato			<ul style="list-style-type: none">• Utilizzo del volontariato di protezione civile



1.4.

MANSIONARIO DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA

COMUNE

Settore	Competenze - Attività
D-Lgs. 18/08/2000, n. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	<p style="text-align: center;">Art. 13. Funzioni</p> <p>1) Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>2) Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.</p>
D-Lgs. 31/03/98 n.112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. n.59	<p style="text-align: center;">ART. 108 comma 1</p> <p>Sono attribuite ai comuni le funzioni relative:</p> <ol style="list-style-type: none">1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142 (135), e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 Codice della protezione civile.	<p>ART. 12. - Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (<i>Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:



**Decreto Legislativo 2
gennaio 2018 n. 1
Codice della protezione
civile.**

- a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
- b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;
- d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
- e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
- f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).
4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.
5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:
- a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
- b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
- c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile,



<p>Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 Codice della protezione civile.</p>	<p>assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c).</p> <p>6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.</p> <p>7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.</p>
<p>L. 183/89 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo</p>	<p>ART. 11 - Enti locali ed altri soggetti</p> <p>1) I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa fra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.</p> <p>2) Gli Enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi.</p>
<p>Deliberazione n. 26/97 dell'Autorità di Bacino del fiume Po: Norme di attuazione dell'art.17 della L. 183/89</p>	<p>ART. 8 – Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)</p> <p>3) Nella fascia C il piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi della L.225/92 e quindi da parte delle Regioni e delle Province, di Programmi di Previsione e Prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.</p> <p>4) I programmi di previsione e prevenzione e di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fasce A e B.</p> <p>5) In relazione all'art.3 della L. 24 febbraio 1992, n.225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n.142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli Organi tecnici dell'Autorità di bacino del fiume Po e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le attività menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art.15 della L. 24 febbraio 1992, n.225.</p> <p>6) Compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nella Fascia C.</p>



**D.Lgs. 230/95
Direttiva in materia di
radiazioni ionizzanti**

La Città Metropolitana e il Comune partecipano alla predisposizione ed all'aggiornamento del piano di emergenza esterna secondo le modalità di concorso previste dalla Legge 225/92.



2.

DESCRIZIONE DEL P.P.C.

Il presente Piano di Protezione Civile Comunale è stato redatto tenendo presente le Linee guida edite dalla Regione Piemonte, adattandole il più possibile alla situazione ed alle peculiarità locali. Esso si sviluppa da un'analisi propedeutica del territorio, svolta da molteplici punti di vista (geografica, demografica, geomorfologica, idrogeologica, climatica, etc.) in modo da poter individuare in modo analitico i principali rischi a cui lo stesso è soggetto. Noti questi ultimi, diviene possibile predisporre degli scenari di rischio attesi relativi al verificarsi di eventi ipotizzabili. Strettamente legata a quest'ultimo punto è la redazione di mappe che descrivano in modo semplice e lampante i risultati raggiunti. Il passo successivo consiste nel predisporre delle procedure analitiche specifiche per ogni rischio che individuino i ruoli e le competenze necessarie ad affrontare gli eventi non appena si presentino, in modo da minimizzare le inefficienze, che comunque potrebbero manifestarsi data l'imprevedibilità della materia analizzata. Per affrontare una situazione di emergenza in modo corretto risulta altresì necessario disporre di mezzi e risorse in numero sufficiente all'occorrenza, utilizzando anche "proprietà private" qualora lo si ritenesse opportuno. Largo spazio merita anche la formazione del personale e l'informazione ai cittadini. La conoscenza dei rischi a cui si è esposti minimizza enormemente l'impatto di questi ultimi.

2.1.

STRUTTURA

In modo da rendere più efficace la comprensione e l'utilizzo del piano si è pensato, inoltre, di suddividerlo in alcune sezioni omogenee, cosiccome di seguito elencato:

- Piano Generale di Protezione Civile Comunale
- Allegati al Piano Generale di Protezione Civile Comunale
- Procedure Operative

2.2.

STRUMENTI

All'interno del piano sono anche contenute degli strumenti applicativi che dovrebbero facilitare l'applicazione dello stesso:

- Formazione e Informazione
- Modulistica
- Cartografia

Nel primo caso si tratta di un vademecum pre-realizzato dal servizio di protezione civile nazionale. Sarebbe auspicabile incrementare quest'ultimo con corsi specifici di formazione per il personale e con azioni mirate all'informazione della popolazione, magari anche attraverso strumenti informatici (Sito internet, etc.)

E' stata, inoltre, allegata la modulistica necessaria alla gestione di un evento di crisi, in modo da minimizzare il tempo necessario alla macchina comunale per gestire da un punto di vista burocratico l'evento imprevisto.



In ultimo è stata allegata una sezione cartografica utile a rappresentare gli scenari di rischio attesi, la toponomastica e ogni altra informazione relativa all'inquadramento del territorio. Di seguito viene riportato l'elenco delle tavole allegate.

2.2.1 Cartografia allegata

- Scenari di rischio elaborati su base cartografica tecnica regionale:
 - **F01 – Rischio idrogeologico**
 - **F02 – Rischio incendi**
 - **F03 – Rischio viabilità**
- Scenari di rischio elaborati su supporto cartografico aerofotogrammetrico realizzato e fornito dalla Regione Piemonte in seguito all'evento alluvionale dell'Ottobre 2000:
 - **F04 – Rischio idrogeologico**
 - **F05 – Rischio incendi**
 - **F06 – Rischio viabilità**
- Supporto toponomastico comunale:
 - **F07 – Carta toponomastica**Si tratta di una carta realizzata sulla base del P.R.G.C. che riporta informazioni di rilievo relative al territorio comunale:
 - Toponomastica e viabilità
 - Dislocazione di strutture ed enti di pubblica utilità
 - Rete dell'acquedotto
- E' stata anche realizzata una carta di sintesi dei rischi che insistono sul territorio comunale e una carta di base utilizzando i voli aerofotogrammetrici:
 - **F08 – Carta di sintesi dei rischi**
 - **F09 – Carta della base aerofotogrammetria**
- Infine si allega una carta di dettaglio relativa alla zona individuata per l'ammassamento della popolazione in caso di evacuazione dell'abitato:
 - **F10 – Carta di localizzazione delle aree di raccolta**

3.

OBIETTIVI DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

3.1.

TEORIA AMBIENTE - RISCHI - RISORSE - PROCEDURE

Il primo elemento da prendere in considerazione nella redazione del Piano è inquadrare il territorio sul quale si deve operare; lo stesso deve essere conosciuto a fondo dal punto di vista morfologico, bisogna possedere la cartografia di supporto, acquisire informazioni territoriali e sociali precise, conoscere le leggi giuridiche e ambientali che lo governano.

Per mettere poi a punto una logica delle operazioni che abbia un senso accettabile, si è preso spunto da uno scenario di combattimento:



- esiste un rischio che può manifestarsi in modo repentino e violento (è la catastrofe);
- esiste un sistema di risorse umane e strumentali che possono essere messe in campo per fronteggiarlo (le risorse disponibili);
- devono essere pronte strategie di intervento (procedure già definite) coordinate da un organismo o persone preparate ed autorevoli (Sindaco, disaster-manager).

In altre parole un sistema di Protezione Civile efficacemente strutturato deve:

- acquisire la conoscenza dell'ambiente su cui si intende operare, secondo le modalità soprascritte;
- approfondire lo scenario dei rischi ai quali si trova esposto l'ambiente considerato, sia esso ente, territorio, l'impianto su cui stiamo lavorando;
- cercare e mappare, in forma di archivio, di cartografia, ... ogni risorsa disponibile per affrontare l'emergenza, sia essa umana (geologi, ingegneri, medici, volontari,...), "istituzionale" (prefettura, Comando VV.FF., Ministero, Comune, ...), tecnologica (Ditte che dispongono o commercializzano mezzi, strumenti o beni utili all'emergenza), economica (disponibilità finanziarie);
- sulla base di quanto noto sull' Ambiente, sui Rischi e sulle Risorse, elaborare le procedure ricordando che i ruoli e i compiti, all'interno dell'attività d'emergenza, devono essere chiari, completi e senza sovrapposizioni.

3.2.

TEORIA DELLE PROCEDURE

La procedura è un documento che nella sua essenzialità descrive le operazioni di intervento, con semplicità, chiarezza, ordine logico e ordine temporale.

Colui che redige le procedure deve sapere che in caso di catastrofe, l'operatore che applicherà la procedura sarà in stato di stress ed emergenza, le singole prescrizioni (o prassi) devono essere formulate con assoluta semplicità grammaticale e sintattica. Qualunque spiegazione, qualunque considerazione filosofica, politica o di altro genere deve essere confinata alle relazioni introduttive, alle prefazioni e non deve neppure entrare nelle sale operative.

Per evitare confusioni, è allora necessario chiarire i diversi concetti di:

- piano
- programma
- procedura

PIANO

Nel caso più generale, nella politica della Pubblica Amministrazione, si intende con "PIANO" un documento complesso e articolato che, partendo da un'analisi di un sistema territoriale o amministrativo esistente, ne studia le caratteristiche, ne valuta le necessità, individua le politiche generali di governo del sistema oggetto di attenzione. Si propone quindi un utilizzo della parola "PIANO" nel senso più generale, come documento di indirizzo.



PROGRAMMA

Il programma è un documento che, sulla base delle valutazioni, delle opportunità, delle carenze, delle necessità individuate nel piano, propone i progetti e gli obiettivi contenenti le azioni necessarie, in termini di:

- progetti parziali
- investimenti e spese
- tempi di realizzazione

(Si adattano giustamente a questo livello di contenuti i "programmi di previsione e prevenzione" di cui si parla in vari punti e in particolare nell'art. 12 della L.225/92.)

PROCEDURA

I "Piani di Procedure Operative" o di "reperibilità" o di "soccorso" sono normalmente strutturati con successioni o schematizzazioni di singole azioni operative, che configurano in realtà la proceduralizzazione di un'azione connessa con l'emergenza.

Nella assai diffusa espressione "Piano di emergenza" si intende quindi generalmente comprendere successioni di operazioni tecniche volte ad affrontare e risolvere eventi calamitosi. E' più significativo pertanto parlare di procedura o comunque precisare l'espressione nella sua completezza, parlando eventualmente di procedure di emergenza, in modo esplicito, eliminando l'espressione equivoca "Piano di emergenza".

Le procedure sono documenti descrittivi predisposti per affrontare un'emergenza in termini di:

- individuazione delle competenze
- individuazioni delle responsabilità,
- definizione del concorso di Enti,
- definizione del concorso di persone,
- successione logica delle azioni.

Ne fanno parte i cosiddetti:

- Piani di emergenza interni (aziendali ecc.)
- Piani di emergenza esterni
- Piani di reperibilità
- Piani di evacuazione

che a rigore non sono dunque azioni di pianificazione ma procedure.

Le procedure operative sono il risultato pratico e concreto della programmazione e pianificazione preventiva dell'intervento di emergenza.

Ad una procedura sono richieste alcune funzioni fondamentali, che sono prima di tutto:

- unificazione dei metodi operativi a vari livelli
- sicuro raccordo fra le azioni condotte dai vari operatori
- chiarezza dei ruoli (chi fa che cosa)



Questi problemi sono particolarmente importanti in uno scenario di Protezione Civile, quando cioè Enti pubblici di vario livello, aziende private, organizzazioni di volontariato, devono concorrere ordinatamente alle attività.

Si individuano poi come requisiti altrettanto importanti:

- semplicità operativa
- disponibilità rapida e semplice delle informazioni.

In altre parole è fondamentale il fatto che, proprio nei momenti di emergenza, quando l'eccezionalità stessa dell'evento e lo stesso stato di emergenza concorrono a creare difficoltà operative, le procedure di chi agisce si caratterizzino per semplicità di applicazione.

Un *PIANO GENERALE* dovrà essere allora articolato secondo un indice che si regga sui contenuti propri e sulle pregresse esperienze del settore, comprendendo:

- la struttura generale dell'unità amministrativa oggetto del piano con l'analisi dei rischi individuati per :
 - scenari
 - categorie
- controllati mediante:
 - mappatura
 - monitoraggio
- quadro delle risorse disponibili come:
 - enti coinvolgibili
 - organi addetti
 - poteri pubblici
 - professionalità utilizzabili
- detentori di:
 - mezzi
 - apparecchiature
 - materiali
 - organizzazioni di volontariato
- strutture di:
 - sicurezza
 - emergenza
 - soccorso

I criteri procedurali generali, predisposti per affrontare l'emergenza in termini di individuazione dei modi di concorso alla risoluzione dell'emergenza delle singole forze disponibili e in particolare:

- di individuazione delle competenze
- di individuazione delle responsabilità
- di definizione del concorso di enti
- di definizione del concorso di persone.



In ultimo è necessario sottolineare l'importanza di diffondere una cultura di Protezione Civile, tramite un'opera di formazione e informazione che parta dalle scuole e che coinvolga tutti i cittadini.

E' indispensabile cioè una sensibilizzazione ai problemi di Protezione Civile da parte di tutti, per realizzare quella convivenza con il "rischio" che permetta di affrontarlo con il minor costo possibile in termini soprattutto di vite umane, e che spinga ad adottare corrette azioni comportamentali.

Inoltre, le azioni comportamentali da adottare nelle varie emergenze devono diventare patrimonio comune, obiettivo raggiungibile, oltre che con le attività di formazione e informazione di cui si è già detto, con periodiche simulazioni ed esercitazioni, che consentano di verificare l'efficienza e di consolidare l'abitudine ad affrontare situazioni d'emergenza.

Il piano comunale di protezione civile, finalizzato alla salvaguardia della vita umana e del sistema ambientale deve perseguire alcuni fondamentali obiettivi:

MODELLO DEL TERRITORIO

- Certificazione sistematica dei dati territoriali
- Conoscenza del territorio
- Modellizzazione in aree omogenee del territorio
- Coerenza con le scelte di sviluppo e trasformazione urbanistica
- Coerenza temporale delle prescrizioni contenute nei piani per il governo del territorio

MODELLO PREVENTIVO

- Individuazione delle sorgenti di rischio
- Individuazione dei bersagli
- Individuazione delle risorse
- Quantificazione della vulnerabilità territoriale, antropica e dei soccorsi.
- Assunzione di un indice di accettazione del rischio compatibile con la percezione del rischio.
- Definizione degli scenari di rischio
- Definizione della criticità non strutturali (rischi imprevedibili)
- Definizione delle politiche di mitigazione (riduzione della mortalità e dei feriti)
- Individuazione e calendarizzazione delle attività preventive.
- Predisposizione di programmi di formazione ed informazione
- Predisposizione di procedure ordinarie per la gestione delle emergenze

MODELLO D'INTERVENTO

- Costruzione ed implementazione dei sistemi di monitoraggio ambientale
- Costruzione ed implementazione dei sistemi di allertamento ambientale
- Predisposizione di un'adeguata e tempestiva informazione alla popolazione
- Definizione e attivazione di una adeguata struttura comunale di protezione civile
- Definizione degli schemi organizzativi di comando
- Definizione e realizzazione di un coordinamento operativo comunale
- Controllo sull'efficienza ed efficacia delle procedure operative
- Quantificazione delle risorse necessarie (finanziarie, umane, strumentali)
- Realizzazione e Integrazione dei sistemi informativi territoriali
- Utilizzazione di figure di supporto con alti livelli di competenza



- Esercitazioni per la validazione ed efficacia del piano

MODELLO DI PRIMA RICOSTRUZIONE

- Definizione e predisposizione di procedure di base per il censimento e la quantificazione dei danni, quantificazione e ristoro dei danni.

**4.****INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

Il metodo di descrizione, esame e valutazione del territorio è stato suddiviso in più punti per permettere una consultazione più veloce e semplificata:

- **caratteristiche generali:** vengono evidenziati dati geografici, dati sulla popolazione, utilizzo del territorio e, quindi, si segnala il C.O.M. di appartenenza;
- **caratteristiche geomorfologiche:** vengono analizzate le caratteristiche geologiche, pedologiche e morfologiche territoriali;
- **idrografia e idrogeologia:** vengono analizzate le caratteristiche dei corsi d'acqua superficiali e delle acque sotterranee;
- **dati climatici:** vengono riportate le caratteristiche climatiche e pluviometriche dell'area;
- **viabilità:** vengono analizzate le vie di comunicazioni presenti;
- **reti tecnologiche:** vengono riportate informazioni sulla presenza di particolari strutture di servizio (Enel, gas, acquedotti, ecc.);

4.1.	CARATTERISTICHE GENERALI
4.1.1.	Dati geografici

Comune di:	FOGLIZZO
Provincia di:	TORINO (sigla: TO)
Estensione territoriale comunale:	15,69 kmq
Latitudine:	Nord 45° 16'
Longitudine:	Ovest 4° 38'
Altitudine:	247 mt s.l.m. (Min.: 214 mt. - Max: 267 mt.)
Cartografia:	<ul style="list-style-type: none">• Carta Tecnica Regionale – Regione Piemonte - Fogli 135/100 – 110 – 140 – 150• Voli aerofotogrammetrici condotti dalla regione Piemonte a seguito dell'evento alluvionale dell' Ottobre 2000



4.1.2. Dati demografici

L'evoluzione residenziale di Foglizzo degli ultimi decenni non ha introdotto modifiche rilevanti nella struttura urbana che si è venuta a definire nel tempo a cavallo del tracciato della strada provinciale n. 82: due settori edificati che si congiungono sull'antico tracciato viabile.

La popolazione al 2017 ammonta a 2.343 abitanti, pressoché costante rispetto ai valori registrati al censimento del 2011 (2.331 abitanti).

La popolazione è prevalentemente insediata nel concentrico: l'ISTAT individua insediamenti sparsi per circa il 2 % della popolazione.

Il patrimonio edilizio (dati ISTAT 2011), ammonta a 1.107 abitazioni di cui 992 occupate da persone residenti: tali abitazioni si concentrano nell'ambito del "capoluogo". (http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DICA_LCAB_PF)

Riassumendo:

Popolazione residente:	2.343 ab.	(al 2017)
Densità di popolazione:	149,3 ab/kmq	(al 2017)
Foglizzo capoluogo:	2.278 ab.	(97,22 %)
Case sparse:	22	(2 %)

4.1.3. Dati utilizzo del suolo

Il territorio comunale si caratterizza per una presenza di attività connesse principalmente alla coltivazione e, secondariamente, all'allevamento, nonché per la presenza di attività produttive.

I dati elaborati da Censimento Industria Servizi, offrono al 2011 il seguente panorama per il comune:

- 129 imprese attive di cui 5 nell'attività manifatturiera, 23 nelle costruzioni, 48 nel commercio, 9 nel trasporto e magazzinaggio, 5 nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, 11 nelle attività professionali scientifiche e tecniche, 9 nella sanità e assistenza sociale e 30 in altri settori; (<http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/Index.aspx>)

Sulla base dei dati provinciali, non esistono sul territorio comunale attività industriali che rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 175/88.

Le aree interessate da colture agricole e boschive, ammontano a circa 13,00 kmq., mentre la superficie agricola effettivamente utilizzata è pari ad 851 ha.

Inoltre, al Censimento 2011, sono presenti 11 unità agricole con allevamenti. (<http://dati-censimentoagricoltura.istat.it/Index.aspx>)



insediamenti urbani:	0,65 kmq	<i>(4,1% della superficie comunale)</i>
insediamenti produttivi:	0,205 kmq	<i>(1,3% della superficie comunale)</i>
suoli fertili per fini agricoli:	3,287 kmq	<i>(21% della superficie comunale)</i>
aree boscate:	2, 259 kmq	<i>(14,4% della superficie comunale)</i>

(fonte: Aggiornamento e adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTC²)

Per quanto riguarda l'azzonamento tecnico-logistico relativo agli interventi di emergenza gestiti dalla Prefettura di competenza, il Comune di Foglizzo è stato inserito nel Centro Operativo Misto di **Chivasso**.

I Centri Operativi Misti sono costituiti dal Prefetto e sono coordinati da un funzionario delegato. Dei C.O.M. fanno parte i Comuni di pertinenza, nella figura dei Sindaci o loro rappresentanti nonché i rappresentanti delle forze operative coinvolte localmente dall'emergenza.

Esso è infatti composto, in linea generale, dai rappresentanti dei seguenti Uffici o Enti:

- Comuni interessati;
- Carabinieri (locali);
- Rappresentante Forze Armate (se presenti);
- Polizia stradale (locale);
- Guardia di Finanza (locale);
- Vigili del Fuoco (locali);
- Corpo Forestale dello stato (locale);
- Servizio Tecnico Amministrativo Provinciale (locale);
- Rappresentanti di altri Uffici ed Enti di cui si renderà necessaria la presenza.



4.2.

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE

Il Comune di Foglizzo (in Provincia di Torino), presenta un territorio interamente pianeggiante, caratterizzato dall'esclusiva presenza di depositi alluvionali di età quaternaria.

Si tratta di depositi fluvio-glaciali connessi geneticamente all'anfiteatro morenico di Ivrea e modellati dall'attività del Torrente Orco.

Tali terreni presenti in questo tratto di pianura sono suddivisibili, in base all'età geologica, in cinque grandi gruppi:

1. *DEPOSITI PIÙ ANTICHI (FLUVIOGLACIALE RISS I)*

Sono rappresentati dalle alluvioni più antiche: si tratta di ghiaie con ciottoli silicatici e silicei con sabbie e sabbie argillose.

È presente quasi ovunque un "paleosuolo" argilloso di color giallo-arancio e, localmente, una coltre loeissica di potenza variabile.

Dove la coltre loeissica e il "paleosuolo" argilloso risultano più sviluppati, sia in passato che attualmente, sono state impiantate attività estrattive (industrie di laterizi).

La superficie del terrazzo è caratterizzata da leggere ondulazioni corrispondenti ad una paleomorfologia derivante sia da forme di erosione sia, localmente, da fosse di accumulo (loess).

2. *DEPOSITI MENO ANTICHI (FLUVIOGLACIALE RISS II)*

Su tali depositi, che occupano la fascia centrale del territorio comunale, sorge una parte delle costruzioni del concentrico.

Anche in questo caso, la morfologia pianeggiante è accidentata talvolta da lievissime ondulazioni dovute a locali forme di erosione e/o accumulo.

3. *ALLUVIONI ANTICHE*

Sono depositi alluvionali postglaciali di poco sospesi sull'alveo attuale del Torrente Orco; costituiti prevalentemente da sabbie e ghiaie si differenziano dalle Alluvioni Medio-Recenti in quanto non più soggette ad inondazioni da parte del corso d'acqua.

La distinzione con i depositi del Fluvio-glaciale Riss II, dove è stata stabilita con sufficiente attendibilità, è segnalata da un debolissimo risalto morfologico, che nel settore nord-occidentale del territorio tende a svanire, rendendo assai dubbia la separazione fra i due termini stratigrafici.

4. *ALLUVIONI MEDIO-RECENTI*

Costituiscono le aree ancora potenzialmente alluvionabili in caso di piene eccezionali. Si tratta di depositi più "freschi" rispetto a quelli precedentemente descritti, legati ad un'attività fluviale più recente di cui rimangono segni evidenti nelle tracce dei meandri abbandonati, sia in sponda destra che sinistra del Torrente Orco.

Sono rappresentati da ghiaie con lenti sabbiose e argillose.

Corrispondono in pratica a tutta la fascia che borda, in sponda destra e sinistra, l'alveo attuale dell'Orco e fanno da transizione fra le Alluvioni Antiche e l'alveo del corso d'acqua propriamente detto.

5. *ALLUVIONI ATTUALI*

Rappresentano l'alveo di piena ordinaria del Torrente Orco.



Si tratta dei depositi più recenti in senso assoluto, costituiti da alluvioni fluviali fresche e sciolte, in parte ancora mobili e in parte, soprattutto sulle sponde, già fissate dalla vegetazione.

Date le caratteristiche del territorio, gli unici processi geomorfologici in atto nell'area sono quelli legati alla dinamica dei Torrenti Orco e Malesina, i quali determinano un reticolo che prevede la confluenza di quest'ultimo proprio nel settore occidentale del territorio comunale.

In relazione alla verifica dei dati recenti ed alle interpretazioni di rilievi aereofotogrammetrici è possibile evidenziare le aree potenzialmente esondabili che, in parte, sono state soggette già in passato ad alluvionamenti causati dallo straripamento dei corsi d'acqua in seguito ad intense e prolungate precipitazioni.

A tale proposito, è da segnalare la facile esondabilità del Torrente Malesina proprio nei pressi della confluenza con l'Orco, dovuta ad una insufficiente protezione da parte degli argini naturali e ad una sezione d'alveo sottodimensionata rispetto alle portate di piena.

Il quadro che ne deriva mette in luce la tendenza dell'Orco a crearsi nuovi percorsi durante gli eventi di piena: l'attività ordinaria del fiume segnala fenomeni diffusi di scalzamento al piede delle sponde, con piccoli franamenti locali ed arretramento delle scarpate.

L'esame delle stratigrafie a disposizione condotto in rapporto alle indagini per la formazione del P.R.G., evidenzia, almeno per l'area in cui sono ubicate le perforazioni, una serie essenzialmente ghiaioso-sabbiosa con rari livelli argillosi.

Tale stratigrafia, connessa alla peculiarità dei suoli, fa ritenere che i giacimenti acquiferi possono essere più vantaggiosamente intercettati nel settore occidentale del territorio comunale.

Il pozzo utilizzato per l'erogazione di acqua alle utenze comunali è infatti localizzato sulle Alluvioni Medio-Recenti del Torrente Orco e può contare su un'alimentazione costante da parte di una falda legata allo stesso corso d'acqua.

Viceversa, in corrispondenza dell'alto terrazzo rissiano, la scarsa permeabilità dei depositi alluvionali ad abbondante matrice argillosa non permette la formazione di alcuna falda acquifera di rilievo, anche perché nella loro posizione strutturale, tali depositi non fruiscono di alcuna alimentazione a monte.

Da quanto esposto, appare evidente come il territorio comunale, data la sua morfologia pianeggiante, non presenti alcuna situazione di dissesto in atto o potenziale, se non per quanto concerne le aree esondabili, corrispondenti alla fascia delle Alluvioni Medio-Recenti che bordano l'alveo attuale dell'Orco e che comunque si intendono sottoposte a vincolo d'uso che ne limita l'utilizzo a fini edificatori.

Si può operare una prima suddivisione fra terreni ghiaiosi e ciottolosi e terreni argilloso-limosi; i primi costituiscono un buon terreno di fondazione con portanze anche superiori ai 2 kg./cmq., mentre il comportamento delle argille può variare notevolmente dipendendo dal loro contenuto in acqua.

Per ciò che riguarda la falda d'acqua in sfruttamento da parte del pozzo comunale, essa risulta essere sufficientemente profonda e può perciò godere di una buona protezione naturale rappresentata da un potente materasso filtrante composto anche da livelli poco permeabili.

Viene così ad essere notevolmente ridotto il pericolo derivante da acque di percolazione superficiale contenenti carichi inquinanti non eccezionali.



4.3.

IDROLOGIA E IDROGEOLOGIA

Il territorio comunale è interessato dal corso del Torrente Orco, affluente del Po in sinistra, e dal Torrente Malesina, affluente in sinistra del precedente nel settore occidentale del territorio comunale.

Il **TORRENTE ORCO** partecipa al bacino del Po e determina a sua volta uno specifico sottobacino (dell'Orco, appunto); nasce a Ceresole Reale e confluisce nel Po nel territorio comunale di Chivasso.

Il corso del torrente interessa i seguenti Comuni: Ceresole, Noasca, Locana, Sparone, Alpette, Pont Canavese, Cuorgnè, Valperga, Castellamonte, Salassa, Oglianico, Rivarolo Canavese, Lusigliè Feletto, Foglizzo, Bosconero, San Benigno Canavese, Brandizzo e Chivasso.

La rete di rilevamento idrometrico vede le seguenti postazioni:

- PONT CANAVESE, a cura dell'ENEL;
- CASTELLAMONTE in località Spineto, a cura del Magistrato del Po.

Esistono due postazioni di rilevamento a terra, e precisamente:

- CUORGNÈ, all'altezza del Ponte ANAS sulla S.S. n. 460;
- FELETTO, all'altezza del Ponte sulla S.P. n.41.

La competenza è del Magistrato del Po per il tratto tra la confluenza del torrente SOANA fino all'immissione in PO.

Il **TORRENTE MALESINA**, inserito nello stesso sottobacino, nasce a Castelnuovo Nigra e confluisce in sinistra idrografica nel corso dell'Orco nel territorio comunale di Foglizzo.

Nel suo corso interessa i seguenti Comuni: Castelnuovo Nigra, Cintano, Collettero, Borgiallo, Castellamonte, Agliè, Ozegna, San Giorgio Canavese, Lusigliè, San Giusto Canavese e Foglizzo.

Non esistono sul suo corso stazioni di rilevamento idrometrico.

La competenza è del Servizio Opere Pubbliche - Difesa del Suolo della Regione Piemonte.

Il territorio è interessato ancora da un **RETICOLO IDROGRAFICO MINORE**, costituito principalmente dai seguenti corsi d'acqua:

- GORA DEL MULINO, che attraversa l'abitato;
- ROGGIA DENOGLIA, che scorre sul versante Est dell'abitato;
- RIO GROSSO, a Nord dell'abitato;
- BEALERA MONTANARO - CHIVASSO.

Si tratta di un reticolo diffuso, strutturato per deviare le acque dai torrenti principali, finalizzato ad usi connessi alle attività agricole.

Le aree potenzialmente esondabili sono riportate nella **tavola allegata**, in cui sono evidenziati i limiti interessati in occasione di intense e prolungate precipitazioni.

In generale, si osserva la facile esondabilità del Torrente Malesina nei pressi della confluenza con l'Orco, dovuta probabilmente ad una insufficiente sezione dell'alveo.

Si osserva anche l'andamento "erratico" dell'Orco all'interno del suo alveo con fenomeni di erosione spondale; si registra inoltre una diffusa esondabilità dei corsi d'acqua minori, in grado di interessare le aree ad occidente dell'abitato e parte dello stesso.




4.4.

DATI CLIMATICI

Il comune di Foglizzo non possiede stazioni di rilevamento climatico sul proprio territorio, si è dunque deciso di utilizzare i dati registrati da punti di misura più prossimi, che sono:

1. Chivasso (4)
2. Cuorgnè (5)
3. Caluso (2)

I dati sono tratti dalle serie storiche realizzate dall' Ex Ufficio Idrografico del Fiume Po. Il numero indicato tra parentesi è relativo al posizionamento della stazione individuabile nella seguente carta.



Per ogni stazione varia la tipologia di dati disponibili e la durata delle serie storiche, tuttavia è possibile analizzare in modo pressoché diffuso i seguenti parametri:

1. Precipitazione cumulata mensile (mm);
2. Precipitazione massima giornaliera (mm);
3. Numero di giorni con precipitazione ≥ 1 mm;
4. Accumulo mensile di neve (cm);

E' possibile visionare le tavole indicate all'interno del plico degli allegati.



4.5.

VIABILITÀ

Il territorio comunale è attraversato da un asse di grande rilevanza internazionale rappresentato dall'**Autostrada Torino-Aosta (A5)** e da un reticolo stradale minore costituito da:

- Strada Provinciale n. 82 da Chivasso (S.S. 11) a Strambino (S.S. 26);
- Strada Provinciale n. 85 da Foglizzo a Caluso (S.S. 26);
- Strada Provinciale n. 40 da Leini a San Giorgio.

Sull'Autostrada A5 (inclusa la bretella Ivrea-Sanhià), sono stati rilevati nel 1994 oltre 13,2 milioni di passaggi/veicoli, con un'incidenza del traffico pesante pari al 18,6% (T.G.M. superiore a 36.000 veicoli).

Il traffico giornaliero medio (T.G.M.) rilevato dalla Provincia per la S.P. 40, nella postazione tra la stazione di San Benigno e la diramazione della S.P. 82, ammonta a 3.475 veicoli; l'analogo valore rilevato per la S.P. 82 nel tratto iniziale tra l'innesto sulla S.S. 11 ed il Comune di Montanaro, ammonta a 6.226 veicoli.

Non esistono dati per la S.P. 85.

A causa dell'intenso traffico veicolare che su queste strade si verifica, esiste una diffusa fonte di inquinamento atmosferico ed acustico che interessa l'abitato.

Il sistema autostradale A5 non ha connessioni dirette con il sistema provinciale all'interno del territorio comunale: infatti gli svincoli sono in località Volpiano e San Giorgio.

Tale situazione determina un rilevante utilizzo del sistema viabile più minuto anche da parte del traffico pesante.



4.6.	RETI TECNOLOGICHE
-------------	--------------------------

4.6.1.	Smaltimento rifiuti
---------------	----------------------------

I rifiuti solidi urbani vengono raccolti con il sistema cosiddetto "porta a porta"; tale sistema è esteso a tutta l'area edificata.

Esiste, inoltre, un sistema di raccolta differenziata che riguarda il vetro, la carta, la plastica, le pile esaurite ed i farmaci scaduti; tale sistema utilizza specifici cassonetti.

Il servizio è gestito dalla ditta Seta S.p.a.: essa provvede a recapitare i rifiuti solidi urbani (non derivanti dalla raccolta differenziata), presso impianti autorizzati.

4.6.2.	Rete dell'acquedotto comunale
---------------	--------------------------------------

Tutto l'abitato è servito dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile.

L'acquedotto è alimentato da un pozzo di captazione in località Braglia, attraverso il quale viene immessa una quantità d'acqua pari a 25 litri/secondo al massimo (mediante due gruppi motori), nel serbatoio di accumulo posto in via Caluso, che presenta una capacità di 220 mc.

Tale capacità consente, in caso di sospensione dell'alimentazione, un'autonomia di circa 6 ore valutata nelle condizioni meno favorevoli, e cioè:

- nei mesi più caldi (luglio e agosto sono interessati da un rapporto tra la media mensile di consumo e la media annua pari a 1,25/1,00);
- supposta nelle ore diurne (tra le ore 6.00 e le ore 21.00);
- in assenza di invito alla popolazione a ridurre i consumi.

4.6.3.	Rete fognaria
---------------	----------------------

Tutto il territorio comunale è servito da una rete di fognatura mista che provvede a conferire le acque, non depurate, nella stazione di pompaggio sita in via Lamarmora che solleva ed invia i liquami alla fognatura in territorio di Caluso per convogliarli al depuratore di Mazzè.

4.6.4.	Elettrodotti
---------------	---------------------

A meridione dell'abitato è presente un elettrodotto ad alta tensione di competenza ENEL.

4.6.5.	Rete elettrica
---------------	-----------------------

Anche la rete elettrica delle utenze domestiche è gestita dall'ENEL.



4.6.6.

Rete telefonica

La rete telefonica, nella sua componente infrastrutturale, risulta gestita da Telecom Italia S.p.A.



5.

IL RISCHIO

Nel seguente capitolo viene trattata la pericolosità territoriale del comune Foglizzo e conseguentemente viene effettuata una valutazione preliminare delle tipologie di rischio ovvero un'analisi della vulnerabilità del territorio comunale in rapporto con i potenziali pericoli che possono causare danni alla popolazione e nelle infrastrutture.

Per "rischio" sono generalmente intese tutte quelle situazioni di particolare pericolo dovute ad eventi naturali (morfologia territoriale, eventi meteorologici eccezionali, ecc) od antropici (incidenti dolosi e non, imperizia, ecc.) che possono interessare il territorio comunale, comportando conseguenze rilevanti per l'uomo e per l'ambiente.

5.1.

CRITERI E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'obiettivo della presente sezione è rappresentato dall'elaborazione delle valutazioni sui potenziali fattori di pericolosità o di rischio riscontrabili nel territorio del Comune Foglizzo, al fine di ottenere informazioni per la definizione di criteri e linee guida generali per le misure di previsione e prevenzione.

La grandezza del rischio è correlata alla dimensione delle conseguenze legate ad uno o più eventi calamitosi (per esempio numero di persone coinvolte), alla gravità dei loro effetti ed alla entità dei danni che da essi derivano.

L'attività svolta si è articolata nelle seguenti fasi:

- Rilevazione e raccolta di dati provenienti da studi ed indagini di settore, da cartografie tematiche e da documentazione comunque inerente l'oggetto del presente progetto (normative, manuali tecnici).
- Incontri e riunioni con addetti del Comune di Foglizzo coinvolti nelle problematiche affrontate dal progetto, per la conoscenza delle competenze e delle iniziative svolte, al fine di coordinare ed integrare le attività in atto.
- Analisi della documentazione e delle informazioni acquisite.
- Elaborazione della documentazione e della cartografia in accordo al programma previsto.

Lo studio della valutazione dei rischi è stato impostato con un approccio di tipo qualitativo - descrittivo. La ragione di questa scelta è dettata dalle finalità dell'analisi. Lo scopo di questo progetto è infatti quello di fornire un quadro integrato delle indicazioni che provengono dalla elaborazione dei singoli studi di settore, al fine di evidenziare le interazioni fra le differenti componenti di rischio, individuando i nodi critici e le interferenze fra gli ambiti di rischio. Questo approccio è fondamentale per una attività di protezione civile, sia per la gestione delle emergenze che per le attività di previsione e prevenzione.

I risultati che si ottengono con questa metodologia forniscono comunque un importante contributo alle valutazioni di tipo analitico - quantitativo. Essi consentono infatti di evidenziare non solo gli elementi aggiuntivi che possono essere oggetto di ulteriori indagini tecniche da parte del Comune di Foglizzo, ma anche le carenze presenti in alcuni settori.



Questo tipo di metodologia è quindi utile per favorire la collaborazione ed il coordinamento fra Enti e per consentire l'ottimizzazione dell'uso delle risorse.

Indipendentemente dall'ambito di rischio specifico esistono degli elementi comuni nella valutazione dei rischi che si ritiene opportuno descrivere di seguito; essi consentono infatti di disporre di elementi adeguati per l'interpretazione dei risultati ottenuti.

5.1.1. Definizioni

Ogni scenario di rischio richiede metodologie, modelli, strumenti specifici; la valutazione dei rischi deve quindi adattarsi alle differenti peculiarità di ciascun rischio, pur tuttavia è possibile individuare elementi comuni che consentono di disporre di criteri generali applicabili a tutti gli scenari di seguito analizzati.

5.1.2. Il rischio

Il rischio viene definito come il prodotto della probabilità che si verifichino determinati eventi e dei danni attesi a seguito dell'avverarsi di questi eventi.

$$R = P \times D$$

Il rischio (R), connesso con un determinato evento, si ottiene quindi mettendo in relazione la sua pericolosità (P) con l'esposizione (E) e la vulnerabilità (V) degli elementi soggetti al rischio stesso. Volendo definire il rischio con una formula si potrebbe utilizzare la seguente espressione:

$$R = P \times D = P \times E \times V$$

5.1.3. La pericolosità

Con il termine pericolosità si definisce la probabilità che un evento si manifesti in una determinata area con una data intensità per un determinato periodo di tempo.

Questa grandezza rappresenta l'entità dei fattori a rischio, individua quindi gli elementi che possono subire danni quando si verifica una calamità.

5.1.4. L'esposizione

Viene definito vulnerabilità il grado di suscettibilità del territorio agli effetti negativi causati dall'evento in questione, includendo anche gli eventi secondari (p. es. gli incendi seguenti un terremoto).

La vulnerabilità esprime l'attitudine dell'elemento a rischio a subire danni per effetto dell'evento, in altri termini rappresenta la percentuale di valore persa.



È possibile distinguere due tipi di vulnerabilità: la **Vulnerabilità Territoriale**, distinta a sua volta in **Vulnerabilità Territoriale all'evento** e **Vulnerabilità Territoriale al danno**, e la **Vulnerabilità Antropica**.

La **Vulnerabilità Territoriale all'evento** esprime la debolezza del territorio nei confronti di un possibile evento calamitoso; in altri termini si tratta di un insieme di condizioni geologiche, biologiche, chimiche, fisiche ed umane che, in presenza dell'evento sorgente, possono provocare o favorire l'insorgere dell'evento calamitoso.

La **Vulnerabilità Territoriale al danno** tiene conto di tutti quegli elementi del territorio, condizioni morfologiche, climatiche, infrastrutture per la gestione dell'emergenza, sistema revisionali che, una volta verificatosi l'evento calamitoso, ne possono amplificare o ridurre i danni.

La **Vulnerabilità Antropica**, elemento caratteristico e significativo del sistema antropico presente in una certa area, ne esprime la debolezza (in termini di entità del danno e conseguenze) rispetto ad un evento calamitoso.

Gli elementi di un territorio che si considerano per definire il suo grado di vulnerabilità sono:

- la distribuzione di territorio urbanizzato;
- la densità di popolazione;
- la distribuzione delle attività industriali ed agricole;
- i servizi sociali (ospedali, scuole);
- l'ambiente naturale e gli ecosistemi (vincoli, emergenze paesaggistiche).

Valutazione di sintesi

La valutazione del rischio sopra definita dovrà in futuro portare alla definizione del rischio accettabile oltre la soglia del quale il rischio non è più sostenibile per il territorio. La valutazione di tale soglia è però un processo molto complesso, che non si affronterà in questa sede, esso infatti dipende da molti fattori, al momento non definiti, funzioni soprattutto di decisioni di politica territoriale.

Si vogliono comunque ricordare alcune considerazioni che possono contribuire a meglio valutare il problema dei livelli di accettabilità del rischio.

Innanzitutto si vuole sottolineare che la riduzione del rischio può avvenire intervenendo su tutte le componenti in gioco, dando diversa priorità agli interventi in funzione delle specificità dell'area considerata e della sensibilità degli elementi in essa presenti. Ricordando infatti la definizione di rischio ($R = P \times D = P \times V \times E$) si può comprendere come situazioni in cui vi sia un rischio comparabile possono presentare condizioni molto diverse: alta pericolosità ma bassi valori di vulnerabilità o viceversa. Quindi è possibile controllare il rischio intervenendo sia sull'attenuazione della pericolosità (per esempio incrementando i sistemi di protezione e di sicurezza sugli impianti pericolosi), sia sulla riduzione della vulnerabilità (per esempio con la delocalizzazione degli insediamenti a rischio).

All'interno degli elementi vulnerabili è inoltre necessario stabilire quali sono gli elementi a più elevata sensibilità, cioè quegli elementi che, a parità di pericolosità, subiscono maggiori conseguenze e danni; per questi è necessario prevedere, per esempio, la delocalizzazione in aree a minore pericolosità.

L'analisi del rischio è quindi solo il primo passo di una attività che deve portare ad aumentare il livello di sicurezza di un territorio, ma è sicuramente fondamentale perché è su di essa che si basa



tutta l'attività di prevenzione, ed è quindi necessario che sia continuamente aggiornata in funzione dell'evoluzione del territorio e delle conoscenze acquisite.

La definizione di previsione che si desume dalla Legge n. 225 del 1992 art. 3 comma 2 è la seguente:

"La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone di territorio soggette ai rischi stessi"

Una efficace attività di previsione si articola pertanto in più fasi; la fase preliminare è caratterizzata dall'analisi del territorio in esame, e dall'individuazione dei fenomeni che possono generare calamità e delle cause che li generano; successivamente si procede alla determinazione del rischio degli eventi considerati e all'individuazione delle zone soggette a rischio.

I dati e le informazioni che si ottengono in fase di valutazione e previsione dei rischi diventano, in questo modo, elementi basilari per la prevenzione. Strumento fondamentale dell'attività di previsione e difesa delle catastrofi è il sistema di monitoraggio del territorio. Esso infatti consente di disporre di dati in tempo reale per una immediata conoscenza dell'evento in corso e di dati per l'elaborazione storico/statistica degli eventi.

La protezione civile ha l'esigenza di disporre di un efficace sistema di monitoraggio per attivare le proprie funzioni.

Per la realizzazione di tale sistema è però necessario superare alcune difficoltà che ad oggi si riscontrano e che si possono sintetizzare nei seguenti punti:

- Incompleta conoscenza del numero e delle caratteristiche delle stazioni di monitoraggio esistenti;
- Difficoltà di coordinamento fra gli enti gestori del monitoraggio;
- Difficoltà di omogeneizzazione dei dati e delle informazioni;
- Difficoltà di identificazione di indicatori standardizzati di Protezione Civile.

La via che si deve percorrere per superare questi ostacoli è la creazione di un sistema di monitoraggio integrato, da realizzarsi innanzitutto sulla base dei sistemi esistenti. Si tratta quindi, in una prima fase, di ottimizzare le risorse esistenti, di migliorare le modalità gestionali, organizzative e di interconnessione dei diversi sistemi e di favorire i flussi informativi; la seconda fase del progetto deve prevedere un programma di adeguamento del sistema qualora si riscontrassero non idoneità dei sistemi o assenza di copertura della rete di monitoraggio su aree ritenute significative ai fini della conoscenza di parametri di protezione civile.

5.2.

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

La legge nazionale n. 225 del 1992 definisce all'art.3 comma 2:

"La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi di cui all'art.2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione".

Posta in questi termini la definizione di prevenzione non risolve la complessità delle implicazioni ad essa connessa: l'attività di prevenzione deve invece essere il risultato della concomitanza di azioni volte a mitigare tutte le componenti che concorrono a determinare un rischio. In modo particolare la



prevenzione deve intervenire sulla pericolosità, sulla vulnerabilità e sui danni attesi nel territorio, in seguito al manifestarsi di un evento calamitoso.

La prevenzione è quindi costituita da misure atte a ridurre, ove possibile, la probabilità di accadimento di un evento (pericolosità), e comunque a limitarne l'evoluzione, qualora l'evento si presentasse, mediante misure di contenimento e sistemi di controllo; l'azione preventiva deve anche promuovere iniziative atte a ridurre gli effetti e le conseguenze dell'evento sul territorio.

Interventi preventivi determinanti risultano pertanto essere i seguenti:

- Pianificazione del territorio integrata con la valutazione degli stati di rischio rilevante.
- Delocalizzazione degli insediamenti produttivi ed abitativi ubicati in aree ad elevato rischio.
- Coordinamento delle attività di prevenzione con altri enti coinvolti.
- Realizzazione di piani particolareggiati di emergenza per le aree critiche.
- Censimento delle stazioni di monitoraggio esistenti ed integrazione delle stesse in un sistema integrato finalizzato alle attività di protezione civile.

Non è da trascurare inoltre l'importanza, anche a fini preventivi, di un programma di formazione ed informazione rivolto ai tecnici di protezione civile ed alla popolazione.



6.

ANALISI DEL RISCHIO

In questa seconda parte vengono descritti e valutati i rischi che sono stati individuati nel corso dell'analisi del territorio.

È questa una descrizione di carattere generale, perché più precise indicazioni, anche in relazione alle conseguenze dell'evento determinato dal rischio, si troveranno nella seconda parte del Piano, ossia quella dedicata ai Piani di Intervento specifici.

Gli eventi considerati sono:

1. **Esondazione dei corsi d'acqua;**
2. **Incendi boschivi e urbani;**
3. **Radiazioni non ionizzanti;**
4. **Inquinamento chimico dei corsi d'acqua;**
5. **Eventi meteorologici eccezionali;**
6. **Rischio viabilità**

Di tutte le fonti di rischio individuate, sul territorio comunale di Foglizzo è possibile escludere:

- il rischio sismico (assenza di tale rischio)
- il rischio vulcanico (assenza di tali fenomeni)
- il rischio valanghe per assenza di rilievi montuosi di rilievo,
- il rischio dighe e invasi per assenza degli stessi.
- l'emergenza socio - territoriale (scenario di rischio associabile a grandi zone urbane)

6.1.

ESONDAZIONE DEI CORSI D'ACQUA

Per *esondazione* in senso stretto s'intende la fuoriuscita di bacini o corsi d'acqua dalla loro sede naturale, rive o alvei.

Per *alluvione* si intende l'allagamento dei centri urbani, di strade, cantine, ecc..

I rischi suddetti sono quindi costituiti dalla possibilità che, sul territorio Foglizzo, avvengano esondazioni o alluvioni in grado di provocare danni alle persone alle cose e all'ambiente.

L'esondazione avviene quando la portata di un fiume non può essere contenuta entro i limiti del suo alveo, così che l'acqua si espande sui terreni adiacenti; infatti, durante le piene i corpi d'acqua superficiali tendono a defluire, dove possibile, nelle piane alluvionali.

Tale fenomeno si verifica spesso durante la stagione in cui l'abbondante afflusso d'acqua superficiale si combina con gli effetti di una falda freatica elevata e quindi di una gran quantità d'acqua nel suolo, oppure durante particolari ed intense precipitazioni a carattere eccezionale (forti quantità di pioggia in brevi periodi di tempo); conseguentemente le portate possono superare la capacità di portata dell'alveo fluviale.



Le cause generatrici del rischio esondazione/alluvione sono normalmente ricollegabili a due tipologie e precisamente:

- cause naturali
- cause antropiche

Tra queste è possibile distinguere :

<i>Cause naturali</i>	<i>Cause antropiche</i>
<p><i>Suolo</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Caratteristiche fisico geografiche dei corpi• Caratteristiche geomorfologiche dei versanti e dei terreni attraversati• tipologia ed ubicazione della vegetazione esistente <p><i>Aria e clima</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Precipitazioni stagionali (regime pluviometrico locale)• Precipitazioni intense (forte intensità e loro frequenza)• Fenomeni meteorologici eccezionali (forte intensità e loro frequenza)	<p><i>Urbanizzazione</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Presenza di manufatti (ponti, tombinature, rilevati stradali, ecc.) non idonei lungo il corpo idrico• Scarsa manutenzione idraulica e forestale ripristini agro forestali non adeguati

Fonti naturali cause del rischio sono le precipitazioni meteorologiche che interessano direttamente il territorio comunale e/o l'area di competenza del bacino idrografico superficiale nel suo complesso.

Anche le perturbazioni atmosferiche (generalmente temporalesche) di notevole entità che comportano la caduta di un'apprezzabile quantità di acqua in breve tempo hanno, come immediata conseguenza, il possibile allagamento di aree morfologicamente depresse in ambito urbano.

6.1.1.

Normativa di riferimento

La legislazione emanata è relativa unicamente alle esondazioni e, quindi, ci si deve rifare in particolare alle leggi emanate per la difesa del suolo; su questo argomento sono state emanate varie leggi di cui le più importanti sono:

- Circolare del Ministero dei lavori pubblici 28 agosto 1986, n° 125
- Circolare del Ministero dei lavori pubblici 4 dicembre 1987, n° 352
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988
- Legge 18 maggio 1989, n° 183
- Indirizzi 10 maggio 1995: principi per la normalizzazione delle reti di monitoraggio idrometeorologico anche con riferimento alla predisposizione per il caso di eventi eccezionali
- Direttiva 4 giugno 1996: direttiva per gli interventi di manutenzione preventiva degli alvei, delle opere idrauliche e delle opere di sistemazione idrogeologica



- Delibera n. 1 del 5 febbraio 1996 – Piano stralcio delle fasce fluviali: adozione del Progetto di Piano stralcio fasce fluviali ai sensi dell'art. 17 comma 6-ter della L. 183/89
- Delibera n. 26 del 11 dicembre 1997 – Piano stralcio delle fasce fluviali: adozione del Piano stralcio delle fasce fluviali ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter e art. 18, comma 10, della L. 183/89
- Delibera n. 1 del 11 maggio 1999 - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - "Norme generali per l'assetto della rete idrografica e dei versanti" - Comuni interessati dalla delimitazione delle aree in dissesto.

In particolare, la Legge 18 Maggio 1989 n.183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", ha lo scopo: "... omissis... di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale a tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi...omissis...".

Tra le varie attività di pianificazione e programmazione sono previste azioni per la moderazione delle piene mediante serbatoi di invaso, vasche di espansione, scaricatori, scolmatori o altro per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti.

I soggetti centrali individuati dalla legge sono: Presidente del Consiglio, Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della Difesa del suolo, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero dell'Ambiente; questi ultimi agiscono a livello locale per mezzo del Magistrato del Po di Parma e del Magistrato alle acque di Venezia.

La Legge istituisce inoltre il Comitato nazionale per la Difesa del suolo con alcune competenze trasferite anche alle Regioni.

I Comuni, le Province, i loro consorzi o associazioni, i Consorzi di bonifica e gli altri Enti Pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

La legge suddivide i bacini idrografici in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale; Vengono quindi individuati i bacini nazionali ed interregionali mentre alle Regioni è delegato il compito di individuare quelli a livello regionale (tra i bacini nazionali è individuato quello del Po). Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di Bacino, che deve operare considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.

L' art. 17 definisce i criteri di compilazione, redazione e le finalità del piano di bacino; gli artt.18, 19 e 20 descrivono l'articolazione dei Piani di Bacino Nazionali, regionali ed interregionali e quindi come devono essere effettuati gli interventi. Infine vengono definiti finanziamenti e risorse da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge.

6.1.2.

Analisi locale

Per quanto riguarda il *TORRENTE ORCO* ed il suo affluente *TORRENTE MALESINA*, è da dire che le aree interessate da fenomeni di esondazione sono sufficientemente lontane sia dalle parti più densamente abitate che da quelle a conduzione agricola estensiva e quindi con possibile presenza di addetti e/o residenti molto limitata nei momenti di maggiore rischio.

Possono, tuttavia, essere interessate da fenomeni di esondazione le aree del pozzo di captazione dell'Acquedotto Municipale ed alcuni edifici.



La conformazione del reticolo idrografico minore, al contrario, prevede rischi di esondazioni in parti anche densamente abitate: la cartografia allegata dà conto delle aree potenzialmente interessate.

In particolare eventuali esondazioni nei corsi d'acqua a Nord del territorio comunale non verrebbero ad interessare aree edificate del Comune, mentre eventuali esondazioni delle acque della Roggia del Mulino (e del rio Grosso) nonché della Roggia Denoglia verrebbero ad interessare parti densamente popolate.

Nelle schede allegate sono riportati i nuclei familiari con relativo indirizzo, potenzialmente interessati da fenomeni di esondazione di ciascuno dei corsi del sistema idrografico minore.

6.2.

INCENDI AGRICOLO - BOSCHIVI E URBANI

Il rischio di incendio è costituito dalla possibilità che, per gravità propria o per le possibili conseguenze legate alla presenza del fuoco, si verifichi un incendio in grado di rappresentare un grave pericolo per l'incolumità della popolazione, dei beni e per la salvaguardia dell'ambiente.

Differenziando il luogo d'innescio si possono distinguere:

- Incendi urbani
- Incendi agricolo - boschivi

Lo sviluppo reale degli eventi non segue necessariamente la delimitazione di queste categorie, determinando l'intreccio, l'accavallamento e l'interferenza di varie forze che ritengono di detenere una parte delle responsabilità in materia o di essere in possesso di conoscenze locali che ad altri sfuggono. Ciò vale per:

- Il *Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*
- Le *componenti volontarie* dello stesso Corpo
- Il *Corpo Forestale dello Stato*,
- Il *Servizio forestale regionale*,
- I *Volontari* per gli Incendi Boschivi,
- I gruppi e le *squadre interne* a strutture aziendali

Gli incendi interessano il servizio di Protezione Civile solo quando esiste grave pericolo per la pubblica incolumità o quando un incendio raggiunge dimensioni tali da rappresentare un serio pericolo per vaste aree. La prevenzione degli incendi trova fondamento legislativo nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18/6/1931 n° 773) e, successivamente, in numerose altre disposizioni legislative.

La pubblica sicurezza in materia di prevenzione incendi è un compito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art.1 D.P.R. 29/7/82 n° 577).



6.2.1. Incendi agricolo – boschivi

Ad esclusione di quelli causati dal fulmine tutti gli altri incendi agricolo-boschivi sono da attribuire al fattore umano; le cause degli incendi che coinvolgono aree a verde sono pertanto da imputare nella maggior parte dei casi a fatti dolosi. La probabilità che un incendio si sviluppi per autocombustione è infatti praticamente nulla.

Le colture, in modo particolare le stoppie residue della raccolta, sono soggette ad incendi; le cause principali sono da addebitare ai fuochi sfuggiti al controllo.

Questi incendi assumono dimensioni estese unicamente quando la vegetazione boschiva è nelle vicinanze di zone agricole.

Il periodo critico, per lo svilupparsi di incendi, è durante una prolungata stagione senza precipitazioni, in quanto la vegetazione è più secca. Per quanto riguarda i dati sulle precipitazioni e sul clima di Foglizzo si rimanda alla sezione di inquadramento generale del territorio.

Comunque, la presenza di aree boscate su una porzione del territorio comunale (3,13 Km², pari al 19,9% della superficie comunale), determina un rischio di incendi boschivi contenuto: nella Carta dei Rischi della Provincia di Torino, infatti, non viene preso in considerazione il Comune di Foglizzo.

6.2.2. Incendi urbani

Gli incendi urbani si sviluppano nei centri abitati, pertanto l'incendio di una singola unità abitativa si risolve con un normale intervento dei VV.F.; problemi possono sorgere nel caso che l'edificio non sia raggiungibile con i normali mezzi di soccorso o nel caso che l'incendio coinvolga interi quartieri.

Nell'urbanizzato sono considerate particolarmente a rischio tutte le strutture a cui convergono un elevato numero di persone; sono particolarmente significative le strutture adibite a pubblico spettacolo o a pubblici servizi, quali biblioteche, edifici storici, strutture ricreative e culturali, scuole, grandi magazzini ecc..

6.3. RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Gli effetti delle radiazioni non ionizzanti sulla salute umana provengono unicamente da recenti studi avviati in materia. La gamma completa degli effetti sull'uomo deve essere ancora oggetto di attenta valutazione, ma i dati finora disponibili hanno indotto i legislatori, in molti paesi, a procedere con urgenza alla promulgazione di leggi e norme che consentano il controllo e regolamentino le installazioni.

Il territorio di Foglizzo è attraversato da una linea ad alta tensione a meridione dell'abitato, per cui è necessario seguire gli sviluppi degli studi ed eventualmente intervenire.



6.4.

INQUINAMENTO CHIMICO DEI CORSI D'ACQUA

L'assenza sul territorio comunale di sistemi di rilevanti dimensioni di distribuzione di gas od olio, di depositi o attività a rischio di incidente rilevante (di cui al D.P.R. 175/88), non esclude del tutto tale rischio per la popolazione e per un possibile inquinamento del pozzo dell'acquedotto.

Infatti, il corso d'acqua principale può essere interessato nel tratto a monte da fenomeni di inquinamento di particolare gravità, tanto da chiedere l'assunzione in loco di provvedimenti tesi a limitare o annullare i danni per la popolazione e/o le attività.

6.5.

EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI

Il rischio eventi meteorologici eccezionali è costituito dalla possibilità che, sul territorio di Foglizzo, si verificano fenomeni naturali quali uragani, trombe d'aria, grandinate, neviccate, intensi temporali, fulmini e colpi di vento, in grado di provocare danni alle persone alle cose e all'ambiente. In particolare con il termine tromba d'aria si intende una tempesta vorticoso di vento superiore a 200 Km/h di velocità, di dimensioni fino a 100 metri di diametro, molto potente, che può coinvolgere una fascia di territorio lunga fino a 40 km, per una superficie pari a circa 8 kmq.

Il colpo di vento è un fenomeno atmosferico violento più limitato, costituito da raffiche di vento di eccezionale intensità (fino a 130 km/h), ma non associato a perturbazioni vorticoso intensamente distruttive come le trombe d'aria. La maggiore frequenza di tale fenomeni si verifica nel bimestre luglio/agosto, insieme ai temporali.

Le grandinate sono precipitazioni di grani di ghiaccio arrotondati, condensati intorno ad un nucleo detto "nucleo di accrescimento"; la struttura interna è a cristalli concentrici

I possibili effetti delle **trombe d'aria** sono sempre molto localizzati e possono andare dal sollevamento in aria di oggetti di poco peso, rottura di vetri, scoperchiamento di tetti, torsione di tralicci dell'alta tensione, sradicamento di alberi, scardinamento di imposte, sollevamento in aria di macchine, tegole ed altri oggetti pesanti anche per distanze di parecchi metri.

Il materiale preso in carico, una volta esaurita la spinta ascensionale, ricade a terra anche a notevole distanza.

Più comuni risultano le **grandinate**; la statistica sulla grandine è purtroppo carente ed incompleta, data la variabilità temporale e spaziale del fenomeno temporalesco da cui è generata. Non esistono solitamente particolari pericoli per le persone durante le grandinate, mentre si registrano normalmente danni a carico delle colture, degli edifici costruiti con materiali leggeri e delle coperture delle abitazioni; spesso si registrano inoltre locali allagamenti a causa dei chicchi che, prima di sciogliersi, ostruiscono le vie d'evacuazione dell'acqua; non si può pertanto escludere che nel territorio di Foglizzo possano quindi verificarsi grandinate in grado di provocare danni.

Oltre a grandinate vi possono essere **precipitazioni nevose** di notevole intensità e durata, queste creano disagi soprattutto ai collegamenti ed all'approvvigionamento di beni essenziali, oltre che essere causa di pericoli vari ad immobili a causa del peso; le grandi neviccate sono un fenomeno relativamente frequente in Piemonte e hanno un andamento variabile legato alle dinamiche meteorologiche stagionali.

Il comune è dotato di un servizio di sgombero della neve della rete viaria principale attuato da alcuni operatori privati.



Tale servizio, in condizioni di normalità, avviene con tempestività ed è sufficiente a garantire la mobilità in tempi ragionevoli.

Le aree di conferimento della neve raccolta sono normalmente individuate negli spazi della discarica di inerti collocata a sud del territorio comunale; essi devono essere tenuti sgombri nei periodi interessati dalle possibili precipitazioni.

Ciò nonostante, il verificarsi di precipitazioni nevose eccezionali rimane evento calamitoso, in quanto potrebbe causare danni alle abitazioni e/o interruzione alle linee elettriche. Potrebbero, inoltre, verificarsi fenomeni di interruzione della circolazione veicolare per l'impraticabilità della A5 o delle Strade Provinciali. In tal caso, l'esigenza di prestare assistenza agli automobilisti bloccati verrebbe ad essere di prevalente competenza del Comune capofila del C.O.M.

Ulteriore fonte di rischio è individuabile nei **temporali** che consistono in un'intensa perturbazione associata ad un grande e compatto cumulonembo nel quale si instaurano vigorosi moti ascensionali. I temporali sono generalmente accompagnati da scariche elettriche, pioggia intensa che per brevi periodi può assumere il carattere di nubifragio, con associati venti di natura violenta, inoltre la mancanza di parafulmini in industrie o piccole aziende che utilizzano sostanze infiammabili può provocare notevoli danni.

Altra fonte di rischio è da individuare nelle forti **raffiche di vento**, verso le quali le uniche protezioni adottabili atte a limitare i danni sono di tipo passivo. Le raffiche di vento eccezionali ed i venti forti, cioè quelli con velocità media oraria superiore a 20 nodi (36 km/ora) sono relativamente trascurabili ma non escludibili nel quadro climatico in analisi e sono in genere associate a colpi di vento durante i temporali.

6.6.

VIABILITÀ

Il rischio traffico e trasporti include quel complesso di situazioni gravanti sulle persone e sui beni, derivante essenzialmente sia dagli incidenti stradali e aerei, che dallo sversamento e dispersione di sostanze pericolose trasportate.

Oltre al rischio connesso al trasporto di sostanze pericolose, il traffico stradale è soggetto a rischi connessi a:

- incidenti stradali con coinvolgimento di persone,
- eventi anomali del traffico autostradale,
- interruzione di tratti stradali ed isolamento di porzioni territoriali,
- eventi meteorologici eccezionali (trattati in un apposita sezione).

Un aspetto particolare è costituito dagli incidenti autostradali che, per l'impossibilità di consentire rapide deviazioni di flusso, in caso di incidente imprigionano un ingente numero di mezzi e di persone. Tali eventi rendono talvolta ardua la possibilità di soccorso ai feriti e di assistenza alle persone intrappolate nei tratti autostradali interessati.

La presenza sul territorio comunale della A5 e della rete della viabilità provinciale costituisce un elemento di rischio potenziale.

Eventuali incidenti che determinino interruzione del traffico di lunga durata richiedono interventi di presegnalazione a largo spettro per le eventuali indicazioni di viabilità alternativa ed opere di assistenza alle persone eventualmente bloccate nel traffico.

Inoltre, eventuali incidenti relativi a mezzi di trasporto pesante, possono liberare nell'atmosfera o nel suolo liquidi e sostanze di natura tossica, con potenziale rischio anche per i cittadini di Foglizzo.



7.

SCENARI DI RISCHIO

Con il termine “scenario” si definisce una descrizione verbale sintetica, accompagnata da una cartografia esplicativa, dei possibili effetti sull’uomo, o sulle infrastrutture presenti in un territorio, di evenienze meteorologiche avverse (piene ed inondazioni), di fenomeni geologici o naturali (terremoti, frane e valanghe), di incendi boschivi, oppure di incidenti industriali o a veicoli recanti sostanze pericolose. Inoltre si può indicare come scenario ogni possibile descrizione di eventi generici, o particolari, che possono interessare un territorio.

A seguito dell’analisi effettuata nel capitolo precedente si evince che il territorio di Foglizzo è principalmente soggetto a fenomeni alluvionali e a rischi connessi a condizioni meteorologiche avverse. Rivestono particolare importanza anche i rischi legati alla viabilità ed agli incendi sia boschivi che urbani. Per queste tipologie di rischio sono state redatte delle **mappe esplicative** che individuano le zone maggiormente soggette ai fenomeni in oggetto. Per agevolare la comprensione delle stesse si è scelto di utilizzare una rappresentazione semaforica.



7.1.	RISCHIO IDROGEOLOGICO
7.1.1.	Rischio esondazione

Scenario di evento

I possibili scenari connessi a tale tipologia di rischio sono riconducibili a fenomeni di allagamento dovuti a esondazioni dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale, oppure a sovrappressioni della rete fognaria in occasione di intensi eventi meteorologici.

Il sistema costituito da rogge e canali può in generale determinare inondazioni localizzate in concomitanza ad eventi meteorologici a carattere eccezionale e all'entrata in crisi dei sistemi principali presenti al di fuori del territorio comunale.

Scenario di rischio

In occasione di intensi eventi meteorologici, la rete irrigua artificiale presente sul territorio comunale può eventualmente determinare allagamenti che nella maggior parte dei casi sarebbero limitati ad una stretta fascia in prossimità del cavo.

I corsi d'acqua che potrebbero avere maggiore influenza sull'abitato del comune di Foglizzo sono certamente il rio Denoglia, la roggia del Mulino ed il rio Grosso. Tali corsi d'acqua hanno già manifestato in passato fenomeni alluvionali locali con parziale interessamento del centro abitato, almeno di quelle zone morfologicamente sottoposte.

Lo scenario ipotizza comunque l'evenienza di scarso trasporto solido; gli edifici che risultano più vulnerabili a seguito del possibile sviluppo di tali fenomenologie sono quelli adiacenti ai corsi d'acqua nelle zone in cui l'alveo risulta meno incassato rispetto al piano campagna.

Le esondazioni e le inondazioni possono procurare di massima:

- danni alla rete viaria e alle fondamenta degli edifici
- invaso dei locali sotterranei
- danni alle reti e agli impianti tecnologici
- isolamento di edifici abitativi
- allagamento di terreni agricoli con pericolo a strutture zootecniche
- danni alle strutture di attraversamento (ponti, passerelle ecc.)

Di seguito si riportano i principali elementi a rischio individuati.

Infrastrutture di trasporto

In relazione al verificarsi dell'evento, la rete di comunicazione stradale presenta una discreta vulnerabilità con un danno potenziale localizzato.

Nel complesso della rete stradale, le strade che con maggiore probabilità possono andare in crisi sono la provinciale per San Giusto e San Benigno e la statale per Montanaro. Inoltre, parecchi problemi potrebbero riscontrarsi riguardo alle strade comunali poste nelle vicinanze dei corsi d'acqua (prestare attenzione soprattutto alla via Umberto I) ed alle strade vicinali.

Eventuali limitazioni alla circolazione in situazioni di preallarme dovranno prevedere percorsi alternativi per evitare che il traffico le interessi.

Popolazione e strutture di interesse pubblico



Essenzialmente le strutture più a rischio sono costituite da abitazioni private. La vulnerabilità delle strutture e degli edifici si manifesta prevalentemente con allagamenti delle strutture prospicienti il piano stradale e ristagni di acqua nelle strutture interrato.

Infrastrutture di servizio

In relazione all'andamento dei tracciati rilevati si osserva che perdite di funzionalità prolungate sono possibili soprattutto in corrispondenza dei ponticelli e delle passerelle di attraversamento dei corsi d'acqua prima citati.

7.1.3.

Cartografia rischio esondazione.

In merito al rischio esondazione sono state redatte due tipologie differenti di cartografia in relazione alla base cartografica adottata. In ambedue vengono individuati gli scenari di rischio per il territorio comunale, rappresentandoli come elencato di seguito in ordine di rischio crescente:

1. Nessun retino colorato: Il territorio non evidenziato non presenta rischi di natura alluvionale
2. Verde: Rischio Moderato – Sono così indicate quelle aree non alluvionate in precedenza, ma sulle quali sono presenti dei bersagli potenzialmente alluvionabili in futuro.
3. Giallo: Rischio Medio – Aree precedentemente con energie molto ridotte del flusso idrico senza bersagli.
4. Arancio: Rischio Elevato – Aree precedentemente alluvionate ad alta energia in zone senza bersagli o a bassa energia in presenza di bersagli.
5. Rosso: Rischio Molto Elevato – Aree precedentemente alluvionate ad alta energia in presenza di bersagli.

La classificazione è stata effettuata analizzando le serie storiche disponibili, gli studi idrologici effettuati sul territorio e raccogliendo ogni informazione utile anche per via orale.

Da notare il fatto che per un comune relativamente piccolo come Foglizzo non esistono serie storiche molto approfondite nel tempo relative agli eventi alluvionali, per cui si è cercato di individuare le fasce di rischio nel modo più cautelativo possibile.

Le basi cartografiche adottate sono la Carta Tecnica Regionale (Fogli 135/100 – 110 – 140 – 150) per la tavola F01 e quella ottenuta dai voli aereofotogrammetrici condotti dalla Regione Piemonte a seguito dell'evento alluvionale dell'Ottobre 2000 per la tavola F04.

Nel primo caso si fornisce dunque uno strumento tecnico, nel secondo invece si vuole porre l'accento sulla facilità di lettura della carta e su una sua migliore comprensione anche da parte di non addetti ai lavori.

Regione Piemonte Provincia di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

CARTOGRAFIA

Base cartografica CNR Regione Piemonte

ALLEGATO F01


RISCHIO IDROGEOLOGICO



Scala 1:50.000

LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  RISCHIO ALTISSIMO
Una pericolosità elevatissima
di alta entità (in termini) |  CONFINI COMUNALI |
|  RISCHIO ELEVATO
Una pericolosità elevata
di alta entità (in termini) |  CORSI D'ACQUA |
|  RISCHIO MEDIO
Una pericolosità elevata
di bassa entità (in termini) |  AUTOSTRADA TORINO - ASTI |
|  RISCHIO BASSO
Una pericolosità elevata
di bassa entità (in termini) |  STRADE PRINCIPALI PROVINCIALI |
| |  STRADE PRINCIPALI |
| |  STRADE SECONDARIE |



Regione Piemonte Provincia di Torino
COMUNE DI FOGLIZZO

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

CARTOGRAFIA

AREOPAGO REGIONE PIEMONTE ALL. 10/10/08

ALLEGATO F04


RISCHIO IDROGEOLOGICO



Scale 1:5000

LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|
| | RISCHIO MULTICATEGORIA
(area potenzialmente alluvionabile
e con presenza di frangenti) | | ALTERNANZA TORINO - AOSTA |
| | RISCHIO IDROLOGICO
(area potenzialmente alluvionabile
e con presenza di frangenti) | | PERIMETRO PRINCIPALE/PROTEZIONE |
| | RISCHIO GEOMORFOLOGICO
(area potenzialmente alluvionabile
e con presenza di frangenti) | | PERIMETRO SECONDARIO |
| | RISCHIO SISMICO
(area con sismicità) | | CONFINI COMUNALI |





7.1.4. Rischio eventi meteorologici eccezionali: grandi nevicate

Scenario di evento.

Tra le precipitazioni eccezionali meritano particolare attenzione le nevicate di notevole intensità.

Scenario di rischio.

Le precipitazioni nevose di particolare consistenza possono produrre:

- isolamento di centri abitati
- l'interruzione del traffico
- la caduta di tralicci, linee elettriche e telefoniche
- l'abbattimento di alberi
- interruzioni di erogazione di acqua e gas
- il crollo di coperture e di edifici con o senza danni diretti o indiretti a persone

L'evento potrebbe interessare l'intero territorio comunale, pertanto per l'ubicazione delle strutture di interesse pubblico e delle reti e infrastrutture di maggior rilevanza, si rimanda agli elaborati cartografici su cui esse sono riportate.

7.1.5. Rischio eventi meteorologici eccezionali: altri eventi atmosferici

Scenario di evento

Gli eventi considerati sono trombe d'aria e colpi di vento che riguardino direttamente il territorio comunale.

La nebbia viene presa in considerazione quando non permette una visibilità superiore ai 5 metri. Il periodo normalmente interessato da nebbie più o meno persistenti è ottobre - febbraio, con particolare intensità nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino.

Scenario di rischio.

Nelle zone colpite da trombe d'aria e colpi di vento si possono verificare:

- abbattimenti di alberi
- scoperchiamento di tetti
- rotture di cavi elettrici e telefonici
- danni a persone e mezzi

Per quanto riguarda la nebbia, la sua presenza comporta in particolare la possibilità che si verifichino incidenti di vario tipo in particolare stradali e sul lavoro che possono a loro volta determinare ulteriori eventi dannosi (es. incendi). L'evento potrebbe interessare l'intero territorio comunale, pertanto per l'ubicazione delle strutture di interesse pubblico e delle reti e infrastrutture di maggior rilevanza, si rimanda agli elaborati cartografici su cui esse sono riportate.



7.2.

RISCHIO INCENDI

La presenza di zone boschive e di ampie estensioni utilizzate a fini agricoli rende questo rischio potenzialmente reale. I principali elementi a rischio individuati sono di seguito riportati:

Infrastrutture di trasporto

In relazione al verificarsi dell'evento, la rete di comunicazione stradale presenta una vulnerabilità elevata in prossimità delle zone boschive quando sono poste sottovento rispetto alla sua direzione principale con un danno potenziale distribuito sul territorio connesso sia alla perdita di funzionalità della rete stessa, sia alla potenziale perdita di sicurezza per le persone.

Popolazione e strutture di interesse pubblico

Sono state individuate le seguenti strutture di interesse pubblico esposte al rischio incendi:

- sede municipale
- scuola elementare
- scuola media
- scuola materna
- alloggi ed. residenziale pubblica
- centro sportivo

7.2.1.

Cartografia rischio incendi.

Anche in merito al rischio incendi sono state redatte due tipologie differenti di cartografia in relazione alla base cartografica adottata. In questo caso ci si è limitati all'individuazione delle aree boschive presenti sul territorio comunale, in quanto sono queste le zone a più elevato rischio. Si è scelto di non individuare una scala cromatica di rischio in quanto questo dipende moltissimo dalle condizioni atmosferiche presenti al momento dell'eventuale incendio (direzione del vento, etc.) e che sono molto variabili nell'arco delle stagioni. Per questo motivo si ritiene importante che la valutazione avvenga contestualmente al verificarsi dell'evento stesso tenendo comunque presenti le procedure da applicare in tali casi.

1. Nessun retino colorato: Il territorio non evidenziato non è ricoperto da una superficie boschiva degna di nota.
2. Rosso: Territorio presentate copertura arborea degna di nota.

La classificazione è stata effettuata analizzando studi sull'utilizzo del suolo e supporti aerofotogrammetrici.

Da notare il fatto che per un comune relativamente piccolo come Foglizzo non esistono serie storiche relative agli incendi boschivi e/o urbani.

Le basi cartografiche adottate sono la Carta Tecnica Regionale (Fogli 135/100 – 110 – 140 – 150) per la tavola F02 e quella ottenuta dai voli aereofotogrammetrici condotti dalla Regione Piemonte a seguito dell'evento alluvionale dell'Ottobre 2000 per la tavola F05. Nel primo caso si fornisce dunque uno strumento tecnico, nel secondo invece si vuole porre l'accento sulla facilità di lettura della carta e su una sua migliore comprensione anche da parte di non addetti ai lavori.

Regione Piemonte Provincia di Torino
COMUNE DI FOGLIZZO

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

CARTOGRAFIA

Base cartografica CTR Regione Piemonte

ALLEGATO F02
RISCHIO INCENDI

Scale 1:50000 Elaborazione: Ufficio Protezione Civile Anno 2011

LEGENDA

- | | |
|--|---|
|  AREA A RISCHIO |  ALTEZZA SOTTO ALTEZZA |
|  CONTORELLI |  STRADA REGIONALE |
|  CONFINI COMUNALI |  STRADA PROVINCIALE |
| |  STRADA COMUNALE |



Regione Piemonte Provincia di Torino
COMUNE DI FOGLEZZO

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE


CARTOGRAFIA
AEROFOTO REGIONE PIEMONTE ALLUVIONE 2001
ALLEGATO F05
RISCHIO INCENDI



Scale: 1:10.000 Elaborazione: 01/01/2008 Foglietto: 01/01/2008

LEGENDA

- | | | | |
|---|------------------|---|-------------------------------|
|  | AREE A RISCHIO |  | AUTOSTRADA TORINO - AOSTA |
|  | CONFINI COMUNALI |  | STRADA PRINCIPALE PERCORSUALE |
| | |  | STRADA PRINCIPALE |
| | |  | STRADA SECONDARIA |
| | |  | CONFINI ENCLAVI |





7.3.

RISCHIO VIABILITÀ

Le ipotesi di intervento di protezione Civile nelle emergenze relative al traffico stradale si differenziano a seconda che si tratti di situazione di rischio concreto o di incidente di rilevanti proporzioni in rapporto al coinvolgimento di persone, di mezzi ed all'importanza dell'asse rotabile sul quale lo stesso si è verificato. Tale tipologia di rischio riguarda soprattutto l'Autostrada A5, ma anche le altre arterie prima citate mostrano dei rischi, essenzialmente connessi alla difficoltà d'accesso al centro abitato e all'eventuale isolamento dello stesso.

7.3.1.

Cartografia rischio viabilità.

In riferimento al rischio viabilità, infine, sono state redatte due tipologie differenti di cartografia in relazione alla base cartografica adottata cosiccome nei casi precedenti. In ambedue vengono individuati gli assi stradali esistenti sul territorio comunale, rappresentandoli come elencato di seguito in ordine di rischio crescente:

1. Nessun retino colorato: Il territorio non evidenziato non presenta assi viari degni di nota
2. Verde: Strade vicinali
3. Giallo: Strade comunali
4. Arancio: Strade statali e provinciali
5. Rosso: Autostrada A5 Torino – Aosta

La classificazione è stata effettuata partendo dal presupposto che il rischio sia dipendente in modo diretto dall'entità di traffico che insiste sull'arteria considerata e sull'impatto che avrebbe l'eventuale chiusura al traffico della stessa in riferimento al territorio comunale.

Da notare il fatto che per un comune relativamente piccolo come Foglizzo non esistono serie storiche molto approfondite nel tempo relative agli incidenti stradali, per cui si è cercato di individuare le fasce di rischio nel modo più cautelativo possibile.

Le basi cartografiche adottate sono la Carta Tecnica Regionale (Fogli 135/100 – 110 – 140 – 150) per la tavola F03 e quella ottenuta dai voli aereofotogrammetrici condotti dalla Regione Piemonte a seguito dell'evento alluvionale dell'Ottobre 2000 per la tavola F06.

Nel primo caso si fornisce dunque uno strumento tecnico, nel secondo invece si vuole porre l'accento sulla facilità di lettura della carta e su una sua migliore comprensione anche da parte di non addetti ai lavori.

Regione Piemonte Provincia di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

CARTOGRAFIA

base cartografica IGM Regione Piemonte

ALLEGATO F03
RISCHIO VIABILITA'

Scale 1:10000 1:20000 1:50000

LEGENDA

- confine comunale
- strada comunale
- strada provinciale
- strada regionale
- strada statale



Regione Piemonte Provincia di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

CARTOGRAFIA

AEROFOTO REGIONE PIEMONTE ALLAGGIORE 2008

ALLEGATO F06

RISCHIO VIABILITA'



Scale 1:50,000 Elaborazione: M. G. Data: 2010

LEGENDA

- | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------|
| | ALZATEVIGIA | | CONFINI COMUNALI |
| | STRADE STATALI E PROVINCIALI | | CONFINI LOCALI |
| | STRADA COMUNALI | | |
| | STRADE VICINALI | | |





8. PROCEDURE

8.1. PREMESSA

Le procedure sono documenti descrittivi predisposti per affrontare una emergenza.

Nei momenti di emergenza, quando l'eccezionalità stessa dell'evento e lo stesso stato di emergenza concorrono a creare difficoltà operative, appare di fondamentale importanza poter disporre di procedure operative di facile ed immediata applicazione.

Anche i cosiddetti "Piani di emergenza" o "di reperibilità" o "di soccorso" sono successioni o schematizzazioni di singole azioni operative, che configurano in realtà la proceduralizzazione di una azione connessa con l'emergenza.

Le procedure sono essenzialmente dei documenti descrittivi predisposti per affrontare un'emergenza in termini di:

- Individuazione delle competenze
- Individuazione delle responsabilità
- Definizione della collaborazione tra gli Enti
- Definizione del coinvolgimento della popolazione, dei volontari, ecc.
- Successione logica delle azioni e degli interventi

Si ricorda, inoltre, che il Sindaco, in base a quanto disposto dall'art.6 del D.P.R. 6/02/1981 n.66, in qualità di Ufficiale di Governo è organo locale di protezione civile.

In caso d'assenza o impedimento è delegato a sostituirlo con pieni poteri l'Assessore delegato.

La legge 225 del 24/2/1992, d'istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ha ribadito la centralità del Comune e quindi del Sindaco, assegnandogli specifici compiti (art.15, Competenze del comune ed attribuzioni del Sindaco).

Si ricorda che per attivare la sostituzione con l'Assessore delegato, l'assenza e/o impedimento del Sindaco devono essere tali che un loro prolungarsi, in presenza di situazioni di pericolo, facciano temere il peggio; quindi non si deve trattare di impedimento o assenza momentanea.

Per quanto riguarda le comunicazioni alla popolazione dovranno essere previsti a disposizione della Polizia Municipale un congruo numero di megafoni.

8.2. CRITERI GENERALI DI REDAZIONE E USO DELLE PROCEDURE

Una volta definiti i principali rischi presenti nel territorio, le zone potenzialmente interessate ed i danni che presumibilmente potrebbe subire la collettività, si ritiene possibile passare alla fase successiva riguardante lo studio di ipotesi operative in funzione di ciascun tipo di rischio. Dette ipotesi operative sono le procedure necessarie all'attivazione ed al funzionamento delle operazioni di soccorso.

Le procedure operative derivano pertanto dallo studio e dalla verifica:

- delle caratteristiche del territorio, del tessuto urbano, della viabilità, della presenza di impedimenti di varia natura;



- del possibile innesco di episodi a catena;
- delle risorse disponibili.

I meccanismi ipotizzati, validi per tutti gli eventi calamitosi che possono verificarsi, necessitano di alcune condizioni indispensabili quali:

- l'efficiente organizzazione della struttura comunale;
- l'accurato studio delle condizioni di preservazione ed utilizzazione delle risorse;
- la partecipazione attiva di tutte le componenti;
- il controllo delle operazioni e la valutazione dei possibili mutamenti della situazione.

Una buona organizzazione della struttura comunale di protezione civile può garantire una migliore flessibilità a fronte di vari eventi. In modo analogo l'addestramento degli operatori e della popolazione ad una serie di operazioni standard può consentire una risposta ordinata, organizzata e completa anche in situazioni molto diverse tra loro.

Si ricorda che il Comune di Foglizzo è stato inserito, per finalità tecnico-logistiche della gestione d'emergenza della Prefettura di competenza, nel Centro Operativo Misto C.O.M. di Chivasso.

8.3.

PROCEDURE PER RISCHIO SPECIFICO

Nell'apposito allegato al piano sono elencate le procedure analitiche da seguire in funzione dei principali rischi individuati.



9.	SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
9.1.	PREMESSA

Le “linee guida” edite dalla Regione Piemonte presentano quella che dovrebbe essere la struttura comunale di Protezione Civile individuando ruoli, sedi e risorse, in modo molto preciso e puntuale. Ovviamente tali indicazioni, che andranno adattate al singolo comune ed alle sue capacità in termini di risorse umane e finanziarie, traggono spunto dalla legislazione in materia.

La legge n.225 del 24 febbraio 1992, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile, ribadisce e precisa ruolo e compito delle Amministrazioni Comunali nell’attuazione delle attività di protezione civile, peraltro già delineati in precedenti normative /cfr. Legge 966/70, D.P.R. 66/81).

In particolare l’art. 15 chiarisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco:

- il comma 1 afferma che nell’ambito del quadro ordinamentale di cui alla Legge n.142 del 8 giugno 1990, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile
- il comma 2 assegna alla regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, il compito di favorire la nascita di tali strutture comunali;
- i successivi commi 3 e 4 specificano i compiti del Sindaco, per adempiere i quali (cfr. paragrafo successivo) egli deve necessariamente servirsi di una struttura comunale.

Il Sindaco non può quindi affrontare da solo la gestione ordinaria, e ancor meno quella in emergenza, delle attività di protezione civile di sua competenza.

A sostegno di questa tesi si inserisce la direttiva del 11 maggio 1997 che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha trasmesso alle amministrazioni locali, e nella quale si trovano una serie di indicazioni, raccolte sotto il nome di “Metodo Augustus”, per definire, elaborare, gestire, verificare e aggiornare i piani di emergenza.

Nella nota si legge tra l’altro (cfr. pg. 46):

“Il Comune può dotarsi o meno di una struttura comunale di protezione civile e di un piano comunale di emergenza. Tale scelta è sicuramente discrezionale ma comunque non arbitraria e la mancata organizzazione di una seppur minima struttura di protezione civile deve essere fondata sulla motivazione della assoluta mancanza di tale necessità”.

In realtà il diritto-dovere di costituire una struttura comunale di protezione civile è stato ampliato nel suo significato mediante il D.M. del 28 maggio 1993, art.1, in cui vengono individuati i servizi indispensabili che i Comuni devono garantire al cittadino; insieme all’acquedotto, la fognatura, l’ufficio tecnico e l’anagrafe, il decreto individua anche i servizi di Protezione Civile, di Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica.

La protezione civile non deve essere considerata solo nell’ottica della gestione dell’emergenza, ma come un servizio continuativo e diffuso, di cui viene garantito il funzionamento anche in tempi ordinari. Quindi, quanto riportato nella legge 225/92 deve essere inteso come una facoltà lasciata al



Sindaco di organizzare la propria struttura, sulla base delle risorse economiche e strutturali di cui dispone.

Il Comune di Foglizzo, con la redazione del piano comunale e con la richiesta di finanziamento per la costituzione di un gruppo di Protezione Civile, ha avviato la propria organizzazione della struttura comunale di tal senso.

9.2.

IL SINDACO

“Il Sindaco è, per la natura e la rilevanza sociale e territoriale delle sue funzioni (artt.9 e 38 Legge n.142/1990), il più immediato e rilevante organo di protezione civile, al quale compete, in via ordinaria (istituzionalmente) provvedere. In tal senso, egli può continuare ad essere considerato ‘organo ordinario’ di protezione civile, come veniva qualificato nel precedente ordinamento vigente, poiché gli altri sono organi eccezionali (Ministro, Prefetto) o sostitutivo del Ministro (Presidente della Regione)”. (Dott. Rocco Di Passio “Il ruolo della Regione e degli Enti Locali” da “Il nuovo sistema della protezione civile” a cura di Edilio Petrocelli – Edizioni delle Autonomie).

Pertanto il Sindaco:

1. *Ai sensi della Legge 8 dicembre 1970, n.996:*

- (art.4), dà immediata attuazione al piano d'emergenza relativo al territorio comunale;
- (art.5), per eventi particolarmente gravi dichiara lo stato di catastrofe o di calamità naturale;

2. *Ai sensi del D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66:*

- (artt.18, 44 e 46), “assume la direzione e il coordinamento dei servizi di salvataggio e soccorso delle persone sinistrate, di conservazione di valori e cose, di demolizione o puntellamento dei fabbricati e di ogni altro servizio tecnico urgente; di attendamento e ricovero provvisorio dei sinistrati, di vettovagliamento e di tutela igienica della popolazione e del personale inviato per l'opera soccorritrice, di assistenza ai minori, orfani od abbandonati ad agli incapaci in genere; di disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nella zona colpita; di allestimento di provvisorie installazioni degli uffici pubblici e per le necessità della giustizia e del culto; di riassetto iniziale degli organi locali per preparare il ritorno alle condizioni normali della vita civile; di recupero, di custodia e di governo degli animali, sia da stalla che da cortile; il reperimento e seppellimento degli animali deceduti e di bonifica sanitaria della zona colpita”;
- (art.3): “è organo ordinario di protezione civile”
- (art.16): “provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati”
- (art.19): costituisce, ove necessario, particolari “unità assistenziali di emergenza”;
- (art.20): attua i compiti individuati dal Piano provinciale di protezione civile;
- (art.32): segnala, con immediatezza, al Prefetto l'insorgere di situazioni di pericolo e il verificarsi di eventi calamitosi;
- (art.36): in caso di urgenza, provvede ad informare la popolazione circa l'esistenza di situazioni di pericolo;
- (art.38): viene informato dal Comandante provinciale di Vigili del Fuoco sull'entità



- dell'evento e sul personale ed i mezzi tecnici integrativi ritenuti necessari;
 - (art.39): riceve la disponibilità da parte dei Comandi militari di personale, mezzi, attrezzature, materiali e viveri di riserva e impartisce direttive ai reparti militari;
 - (art.41): provvede per la individuazione delle persone danneggiate dall'evento calamitoso ed, eventualmente, per la consegna agli stessi di apposite tessere; tiene aggiornato il loro elenco; riceve notizie, da chi vi provvede, del ricovero di sinistrati;
 - (art.44): indirizza gli interventi igienico - sanitari e veterinari per i primi urgenti soccorsi;
 - (art.45): d'intesa con l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, provvede ad assicurare le comunicazioni, radio, telegrafiche, telefoniche e postali;
 - (art.48): si assicura, tramite contatti con il Ministero dei Trasporti, la disponibilità dei vari mezzi di trasporto;
3. ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n.225:
- (art.15): *"è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto"*;
 - (art.6): è tenuto a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni;
 - (art.15): può dotarsi di una struttura di protezione civile;
4. ai sensi del comma 2 dell'art.38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142:
- *"quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove ricorra, l'assistenza della forza pubblica"*.

Con la legge 265/99, art.12, è stato trasferito al Sindaco il dovere di informare la popolazione sulle situazioni di pericolo o connesse alle esigenze di protezione civile.

Gli strumenti di cui il Sindaco si dovrà avvalere per poter operare in situazioni di emergenza, sono di carattere giuridico e di carattere organizzativo. Lo strumento giuridico è costituito dall'ordinanza di necessità e di urgenza.

Il Sindaco potrà adottare autonomamente un provvedimento di occupazione di immobili e di requisizione in uso o in proprietà di beni immobili o di beni mobili ove ricorrano i presupposti di un'assoluta urgenza, insorta improvvisamente e imprevedibilmente, a seguito di situazioni di emergenza, e dell'impossibilità di intervento del Prefetto o di dargliene notizia. Il ricorso a tali provvedimenti deve in ogni caso essere immediatamente notificato al Prefetto.

E' opportuno che in sede di pianificazione vengano già predisposti modelli di ordinanze di requisizione di immobili e di materiali e mezzi da utilizzare per le operazioni di soccorso, che vengono allegati al presente piano comunale di protezione civile.

Gli strumenti organizzativi sono costituiti dalla struttura comunale di protezione civile.



Ulteriori funzioni in materia di protezione civile sono attribuite al Sindaco dal D.Lgs.112/98, art.108, punto c.

In particolare esse riguardano:

- l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali
- l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale
- la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali
- l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza
- la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti
- l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali

Nella D.G.R. 21 febbraio 2003 viene ribadita la centralità della figura del Sindaco a livello comunale, sia in fase preventiva, che nella gestione degli interventi.

Il Sindaco, quale Autorità comunale di protezione civile (art.15 legge 24.2.92 n. 255) al verificarsi di una situazione di emergenza, acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull'evento, assume la direzione dei servizi di soccorso (nel caso di eventi localizzati e limitati all'ambito comunale, ex art.2 legge 225/92 lett. a) e lett. b)) e assistenza alla popolazione colpita e provvede all'adozione dei necessari provvedimenti, quindi assume, fino all'eventuale costituzione del Centro Operativo Misto, in ambito locale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso, dandone subito notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.

Alle emergenze classificabili fra gli eventi di protezione civile deve far fronte in primo luogo il comune con i propri mezzi. Nel caso in cui la natura e la dimensione dell'evento calamitoso lo esigano, il Sindaco richiede l'intervento del Prefetto.

In ogni caso, al verificarsi di una situazione di emergenza, anche di livello comunale, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla Sala Operativa dell'U.O Protezione Civile regionale, nonché alla Prefettura, e deve trasmettere successivi aggiornamenti per tutta la durata dell'emergenza.

Il Sindaco quindi, in emergenza, è il responsabile, in accordo con il Prefetto, della gestione dei soccorsi sul territorio comunale, nonché del coordinamento e dell'impiego di tutte le forze disponibili, inoltre ha il dovere di informare tempestivamente la popolazione sulle situazioni di pericolo o connesse alle esigenze di protezione civile.

Per il corretto espletamento delle competenze ad esso affidate, ogni Comune ha il diritto / dovere di dotarsi di una struttura di Protezione civile.

In particolare il Sindaco dovrà provvedere a:

- utilizzare i fabbricati costruiti con criteri antisismici od equivalenti precedentemente individuati, per impiegarli quali ricoveri o centri logistici



- predisporre le squadre locali di pronto intervento per fronteggiare le conseguenze immediate di eventuali rotture di condotte di gas e acqua, elettrodotti o di altri servizi situati nel territorio comunale
- segnalare immediatamente alla prefettura l'evento, mettendone in risalto le dimensioni, le necessità più urgenti e soprattutto i danni alle persone e i pericoli imminenti
- aggiornare con brevi messaggi tale situazione ogni qualvolta emergano nuovi elementi atti a valutare meglio l'evento
- assicurare i primi soccorsi sanitari predisponendo squadre di dipendenti e/o volontari e le attrezzature essenziali per il soccorso dei feriti o di persone in pericolo
- far sgomberare eventuali edifici pericolanti e far eliminare i pericoli di crolli imminenti
- far approntare, se necessario, le aree e le infrastrutture per il ricovero delle persone coinvolte nell'evento calamitoso (vds. parte I - capo B - para 3)

Tali aree - che devono sempre preventivamente essere individuate e, se del caso, aggiornate - devono avere i seguenti requisiti minimi:

- distinti itinerari di accesso e deflusso
- essere facilmente collegabili alle condotte per la fornitura dei servizi pubblici essenziali

Le Amministrazioni comunali dovranno inoltre:

- individuare gli abitanti (anziani, bambini, disabili, ecc.) da far trasferire in zone non colpite dall'evento o comunque dove possano essere più facilmente sostenuti;
- indicare al personale tecnico di soccorso gli impianti e le installazioni che per la loro pericolosità richiedano una immediata verifica;
- curare il reperimento ed il seppellimento degli animali morti e la bonifica sanitaria delle zone colpite;
- approntare, se necessario e qualora interessate, le aree e le infrastrutture per l'ammassamento delle risorse e delle forze;
- indirizzare i generi di prima necessità e i materiali di assistenza, inviati dall'organizzazione dei soccorsi, nei luoghi preventivamente individuati od in altri tempestivamente allestiti.

9.3.

UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Gli uffici tecnici di supporto al Sindaco per le attività di protezione civile sono rappresentati dall'Ufficio di Protezione Civile, dall'Ufficio Tecnico e dalla Polizia Municipale. L'Ufficio di Protezione Civile fa parte del Settore Lavori Pubblici e Progettazione – Sicurezza – Protezione Civile.

In caso di eventi straordinari viene mobilitato tutto l'apparato delle strutture tecniche ed amministrative comunali, coordinate e dirette dal Sindaco. In caso di emergenza si attivano successivamente, considerando le attività svolte, i ruoli e le competenze, l'Ufficio Protezione Civile, la Polizia Municipale, l'ufficio del Sindaco, l'ufficio di Segreteria, gli uffici del Settore Tecnico e se necessario altri uffici comunali.



9.4.

STRUTTURE DI COMANDO E DI CONTROLLO

I primi soccorsi alle popolazioni colpite da eventi calamitosi sono diretti e coordinati dal Sindaco, che attuerà il Piano di Emergenza Comunale e comunque le prime risposte operative d'emergenza, avvalendosi di tutte le risorse disponibili, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

Qualora l'evento calamitoso non possa essere fronteggiato con mezzi e risorse a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando gli interventi con quelli del Sindaco.

Reperibilità del servizio comunale di protezione civile

Il Sindaco, in quanto Autorità locale di protezione civile, attiva la risposta comunale all'emergenza:

- di iniziativa, in caso di evento locale
- su attivazione provinciale e/o regionale, in caso di evento diffuso sul territorio

In quest'ultimo caso il Sindaco è tenuto ad assicurare la ricezione e la lettura H24 365 giorni all'anno dei comunicati di condizioni meteorologiche avverse e comunque di qualsiasi tipo di avviso di preallarme o allarme, diramati dalla competente Prefettura e/o dalla Regione.

In ogni caso si ricorda che il Sindaco, sempre in quanto autorità comunale di protezione civile e anche ad altro titolo (es. di pubblica sicurezza e di sanità), è il primo responsabile secondo le leggi penali, civili ed amministrative della risposta comunale all'emergenza.

In particolare, le principali attività che devono essere previste e pianificate nel servizio comunale di protezione civile dovranno essere:

- l'organizzazione di una struttura operativa in grado di prestare la primissima assistenza alla popolazione (tecnici comunali, volontari, imprese convenzionate, etc...)
- l'adeguata informazione alla popolazione, in periodo di normalità, sul grado di esposizione ai rischi e sui comportamenti da tenere in caso di emergenza
- la predisposizione di sistemi e procedure di allerta alla popolazione in caso di emergenza
- la vigilanza su situazioni di possibile rischio per la pubblica incolumità in caso di comunicazioni ufficiali di allerta, provenienti da enti superiori, ovvero in caso di verifica diretta delle stesse
- la predisposizione di un servizio di pronta reperibilità dell'amministrazione Comunale per la eventuale ricezione di comunicazioni di allerta urgenti, o improvvise.

Referente Operativo Comunale (ROC)

In ogni comune deve essere individuato un Referente Operativo Comunale (ROC), che costituisca un riferimento fisso e permanente, in costante reperibilità.

In normalità, il Referente Operativo Comunale avrà il compito di:

- coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale
- organizzare i rapporti con il Volontariato locale (comunale e/o intercomunale)
- sovrintendere al Piano di Emergenza Comunale (stesura e aggiornamento)
- tenere contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (VVF, CC, Polizia, GdF, Prefettura, Provincia, Regione, etc.)
- coordinare l'attività esercitativa di verifica della pianificazione



In situazione di emergenza, il ROC, in quanto profondo conoscitore del Piano di Emergenza Comunale, avrà incarichi operativi di principale importanza, supportando il Sindaco nella gestione del personale del comune, dei Volontari e delle aree di emergenza.

In caso di estrema necessità potrà essere individuato come ROC il Sindaco stesso, anche se questa scelta riduce molto il significato della figura del Referente Operativo Comunale, inteso come il primo collaboratore del Sindaco nella gestione dell'emergenza.

In emergenza, per eventi di protezione civile di cui alla lett. b) dell'art.2 primo comma L. 225/92, il Sindaco si avvale inoltre dell'Unità di Crisi Locale (UCL), i cui componenti, reperibili H24, mettono in atto il Piano di Emergenza Comunale e supportano il Sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative e tecniche.

L'Unità di Crisi Locale è costituita almeno da:

- Sindaco, che coordina l'UCL e tiene i rapporti con il COM (se costituito) e comunque con la Sala Operativa della Prefettura e della Regione
- Referente Operativo Comunale
- Tecnico comunale (o professionista incaricato)
- Comandante Polizia Municipale
- Responsabile del Servizio di protezione civile in forma associata tra i Comuni di San Giusto e Foglizzo con capofila individuato nel Comune di Foglizzo

A questa struttura minima di comando e controllo in sede locale possono aggiungersi di volta in volta, a discrezione del Sindaco, altri componenti in funzione della natura dell'emergenza, facendo riferimento alle funzioni organizzative previste dalle direttive nazionali (cfr. "Metodo Augustus" – Dipartimento Protezione Civile).

Il rapporto con i mass media deve essere curato direttamente dal Sindaco o dal ROC e/o dal Responsabile della comunicazione, se delegati.

Il responsabile della comunicazione

Generalmente il compito di relazionarsi con i media non viene considerato nel processo di pianificazione e, durante l'emergenza, ricade su più persone diverse, che spesso non hanno il ruolo, la responsabilità e la capacità per confrontarsi con i rappresentanti dei media: questo spesso genera caos, disinformazione, allarmismi.

E' fondamentale che l'informazione sia coordinata e condivisa da tutto il team della gestione dell'emergenza, così da evitare differenti e spesso contraddittorie comunicazioni.

E' quindi importante che nel più breve tempo possibile la risposta ai media sia coordinata attraverso il responsabile della comunicazione, cioè il responsabile del collegamento con la stampa, unico punto di riferimento per le comunicazioni in uscita, e che gli altri membri del team di gestione dell'emergenza intervengano esclusivamente nell'ambito delle proprie responsabilità. E' importante che tutti i membri responsabili siano messi a conoscenza di quanto il responsabile del contatto con i media andrà a dire in sede di conferenza stampa o altro.

E' essenziale che il responsabile ufficiale della comunicazione sia coinvolto nella pianificazione e nella gestione dell'emergenza, per esempio frequentando gli incontri del team di pianificazione, così da avere una conoscenza dell'intero quadro dell'organizzazione e pianificare una risposta ai media.



Il responsabile deve essere supervisore di tutti gli aspetti inerenti al collegamento con i media, quali:

- organizzazione e gestione delle attività del Centro media
- preparativi per le visite dei media ai siti, compresa l'organizzazione dei trasferimenti e trasporti in aree remote
- accrediti del personale dei media
- controllo delle eventuali polizze assicurative del personale dei media
- supporto a chi, tra la popolazione colpita, viene scelto per le interviste, per assicurare il diritto alla privacy di chi non vuole essere intervistato

La Polizia Municipale

In caso di emergenza la Polizia Municipale deve provvedere in particolare a:

- effettuare posti di blocco per il traffico veicolare;
- presidiare aree opportunamente individuate;
- penetrare, in accordo con le autorità gestori dell'emergenza, nelle zone interessate dal rischio e guidare l'evacuazione degli edifici coinvolti;
- diffondere mediante altoparlanti e/o con altri mezzi a disposizione i messaggi informativi per i cittadini.

9.5.

GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Presso il Pluriuso EX SAIFA di Foglizzo è istituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile. In primis è necessario affermare la diversità giuridica di tale gruppo dalle generiche associazioni di volontariato, in quanto si configura come diretta emanazione dell'Amministrazione Comunale (non una semplice organizzazione di privati cittadini); i componenti del gruppo sono quindi alle "dirette dipendenze" del sindaco in quanto autorità comunale di Protezione Civile (l. 225/92 art.15 c.3).

Al gruppo possono aderire tutti i cittadini residenti nel comune, senza fini di lucro e/o vantaggi personali.

Il gruppo è stato costituito con D.G.C. n. 97 del 08/10/2008 previa approvazione del regolamento del gruppo di protezione civile comunale approvato con D.C.C. n. 50 del 22/12/2008 ed il Sindaco ne è responsabile unico.

Da ultimo l'elenco del gruppo comunale di protezione civile è stato aggiornata con D.G.C. n. 16 del 07/03/2016.

Il gruppo fa parte di diritto dei servizi comunali di protezione civile ed è pertanto coinvolto in tutte le attività ad esso connesse, siano esse di previsione, prevenzione e/o soccorso. Sono state formate all'interno del gruppo delle squadre specializzate in determinati settori d'intervento in relazione ai rischi principali cui è soggetto il territorio.

Gli articoli 9 e 10 del d.p.r. 194/2001 garantiscono ai volontari:

- Mantenimento del posto di lavoro



- Garanzia del trattamento economico e previdenziale
- Copertura assicurativa
- Rimborso spese sostenute

L'ammissione al gruppo avviene dopo presentazione di domanda al Sindaco e accettazione della stessa da parte di quest'ultimo.

Annualmente si provvede ad aggiornare l'elenco dei volontari.

Il gruppo Comunale è iscritto del registro nazionale del volontariato di protezione civile e fa parte del Coordinamento Provinciale di Torino.



10.	RISORSE
10.1.	PREMESSA

Definiamo *Risorse* della Protezione Civile l'insieme di mezzi, strutture, capacità professionali, organi, enti e strumenti in genere che possano costituire, nelle situazioni di Protezione Civile, valido aiuto e sussidio per svolgere i compiti e le funzioni che l'emergenza richiede.

10.1.1.	Definizioni
----------------	-------------

La **Protezione Civile** è definita come l'insieme coordinato delle attività volte a fronteggiare eventi straordinari che non possono essere affrontati da singole forze ordinarie. La parola **Risorsa** viene utilizzata per indicare ogni realtà (umana, di mezzi, di denaro, di tecnologia, ecc.) che può essere messa a disposizione di chi opera nelle attività di previsione e prevenzione e di chi durante una calamità deve poter immediatamente organizzare efficaci soccorsi: organi, enti, risorse umane, professionalità, mezzi, strumenti, attrezzature, apparecchiature, ecc.

La gestione delle Risorse si realizza nella elaborazione delle informazioni (indirizzi e riferimenti) necessari per poter usufruire, in situazione di emergenza, delle categorie di enti e detentori di mezzi che possiamo orientativamente così elencare:

- enti di interesse generico
- enti di interesse specifico
- disponibilità professionali e tecniche
- disponibilità mezzi
- disponibilità mezzi mobili di intervento
- disponibilità attrezzature
- disponibilità materiali
- alimentari
- medicinali e sanitari
- sistemi informativi e informatici
- localizzazioni e impianti di emergenza
- centri di vulnerabilità
- impianti di segnalazione del rischio
- archivio volontario

H24 è la sigla che intende significare l'intero ciclo temporale delle ore del giorno, di 24 ore, indipendentemente dalle giornate festive o comunque non lavorative.

La **Reperibilità**, ai fini di protezione civile, deve essere intesa come garanzia, che il singolo operatore assicura, di essere raggiungibile mediante i mezzi di comunicazione e, di conseguenza, la



sua disposizione ad attivarsi dovunque sia richiesto dall'emergenza, ivi compresa la possibilità di operare dalla propria abitazione.

Il **Piano**, nel caso più generale della Pubblica Amministrazione, è inteso come un documento complesso e articolato che, partendo da un'analisi di un sistema territoriale o amministrativo esistente, ne studia le caratteristiche, ne valuta le necessità, individua le politiche generali di governo del sistema oggetto di attenzione.

I **Programmi** sono documenti che, sulla base delle valutazioni, delle opportunità, delle carenze, delle necessità individuate nei PIANI, articolano in progetti e obiettivi parziali le azioni necessarie, in termini di tempo.

Le **Procedure** sono documenti descrittivi predisposti per affrontare un'emergenza. I Piani di emergenza o di reperibilità o di soccorso sono successioni o schematizzazioni di singole azioni operative, che configurano in realtà la proceduralizzazione di una azione connessa con l'emergenza. In altre parole è fondamentale il fatto che, proprio nei momenti di emergenza, quando l'eccezionalità stessa dell'evento e lo stesso stato di emergenza concorrono a creare difficoltà operative, le procedure di chi agisce si caratterizzino per semplicità di applicazione.

10.2.

QUADRO GENERALE

La costituzione di una struttura di Protezione Civile e di Sicurezza, corredata da un proprio sistema di mezzi e di risorse, è legata al ruolo e al livello operativo di ogni singola Amministrazione o Organo Pubblico.

Anche i rapporti organici con le risorse esterne (Enti, Organi, detentori di mezzi e simili) è strettamente correlata con il ruolo che l'Amministrazione riveste.

Occorre dunque riprendere in esame elementi già citati nelle sezioni precedenti, riesaminandoli anche sotto questo profilo.

Stato, Regione, Provincia, Prefettura, Comune devono essere sicuramente coinvolti in modo differente e differenziato nelle attività di Protezione Civile: anche il Comune è titolare di conoscenze, competenze, responsabilità, che rendono determinante ed essenziale il suo contributo.

Come si è già accennato, tali concetti, finora soggetti a controversie applicative di non poche conseguenze, sembrano attualmente evolvere verso una più logica applicazione, grazie alle normative note sotto la denominazione di leggi Bassanini e decreti relativi.

E' opportuno rianalizzare quanto stabilito, in merito alle competenze proprie dei Comuni, dalla normativa vigente.

L.N.225/92 – Protezione Civile: ART. 15 – Competenze del comune e attribuzioni al sindaco.

Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla *legge 8 giugno 1990, n.142* (8), in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture di protezione civile.



Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

10.2.1. Normativa di riferimento

Di seguito si fornisce un elenco della normativa alla quale si può fare riferimento per individuare ruoli, funzioni e strumenti relativi alla gestione delle strutture e delle risorse che cooperano nell'emergenza.

- **D.L. n. 393 del 26.07.1996**
Interventi urgenti di protezione civile.
- **Circolare n. 1 / DPC / S.G.C. / 94**
Criteri sui programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L.N. 225/92.
- **D.P.C.M. n. 613 del 21.09.1994**
Regolamento riguardante la partecipazione delle associazioni di volontariato.
- **Ordinanza del P.C.M. n. 2348 del 27.12.1993**
Misure dirette a fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza.
- **D.P.C.M. del 16.04.1993**
Costituzione e composizione del Consiglio Nazionale di Protezione Civile.
- **D.P.C.M. n. 484 del 26.07.1993**
Riorganizzazione del Comitato Nazionale di volontariato di Protezione Civile.
- **Regolamento n.793/CEE del 23.03.1993**
Valutazione e controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti.
- **Decreto del 10.02.1993**
Individuazione e disciplina dell'attività dei gruppi nazionali di ricerca scientifica al fine di consentire al Servizio Nazionale di Protezione Civile il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.
- **D.P.R. n. 51 del 30.01.1993**
Regolamento concernente la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Nazionale di Protezione Civile.



- **D.P.C.M. del 22.10.1192**
Costituzione e funzionamento del comitato operativo della protezione civile.
- **Decreto del 21.10.1992**
Costituzione della commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
- **Legge Nazionale n. 225 del 24.02.1992**
Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile.
- **Decreto del 12.02.1992**
Costituzione e ordinamento del gruppo nazionale per la difesa dai rischi chimico, industriali ed ecologici.
- **Legge Nazionale n. 266 del 11.08.1991**
Legge-quadro sul volontariato.
- **Legge Nazionale n. 142 del 08.06.1990**
Ordinamento delle autonomie locali.
- **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112**
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge n.59/1997.
- **Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300**
Riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997 n.59 sulla riforma dell'organizzazione".
- **Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.303**
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997 n.59 sulla riforma dell'organizzazione".
- **Delibera G.R. 28 ottobre 1999 n. 46001**
Approvazione della Direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli Enti Locali in attuazione dell'art.3 L.R. 54/90 e dell'art.108, comma 1, lett. a), punto 3 e lett. c), punto 3, del D.lgs.112/98 (attuazione attività di progetto PRS 5.3.3. "SINERGIE" - WP3)
- **Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267**
Testo unico sull'ordinamento degli enti locali.
- **Decreto Legislativo 7 settembre 2001, n.343**
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.
- **Legge 9 novembre 2001, n.401**



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.

- **Delibera G.R. 21 febbraio 2003 n. 7/12200**
Revisione della "Direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli Enti Locali"

10.3.

LE RISORSE COME MEZZO DI DIFESA

Per la Protezione Civile "risorsa" significa tutta la disponibilità (umana, di mezzi, di denaro, di tecnologie, ecc.) che può essere messa a disposizione a chi normalmente opera nelle attività di previsione, prevenzione ed emergenza.

In questa categoria sono censite le risorse generiche che il Ministero dell'Interno indica come risorse materiali necessarie in casi di emergenza e che sono disponibili sul territorio comunale.

10.3.1.

Codifica merceologica

Tutte le risorse materiali che possono risultare utili in un'emergenza sono state classificate e suddivise dal Ministero dell'Interno, per il Progetto Mercurio, in 27 settori di risorse specifiche. Esse sono:

- 020 - ABBIGLIAMENTO
- 021 - ABITAZIONI DI SOCCORSO
- 022 - ACQUA
- 023 - ANTINCENDIO
- 024 - COMBUSTIBILI E CARBURANTI
- 025 - COSTRUZIONI
- 026 - DISINQUINAMENTO
- 027 - EFFETTI LETTERECCI
- 028 - ILLUMINAZIONE
- 029 - MATERIALE ELETTRICO
- 030 - MATERIALE TECNICO
- 031 - MATERIALE TECNICO DI SOCCORSO
- 032 - MEZZI SPECIALI
- 033 - MOVIMENTAZIONE TERRA
- 034 - PRODOTTI ALIMENTARI
- 035 - PRODOTTI SANITARI
- 036 - PRODUZIONE PASTI
- 037 - SALI
- 038 - TELECOMUNICAZIONI
- 039 - TRASPORTO AEREO
- 040 - TRASPORTO MARITTIMO
- 041 - TRASPORTO TERRESTRE



- 042 - TRASPORTO MERCI
- 043 - TRASPORTO PERSONE
- 044 - TRASPORTO MALATI
- 045 - UNITA' CINOFILE
- 046 - VARIE

Una scheda di risorsa generica è costituita di tre parti distinte:

- *il detentore*
- *il responsabile*
- *la tipologia di risorsa*

Il detentore è in genere unico (persona, Ente o società); i responsabili possono anche essere più di uno; le tipologie di risorsa a disposizione dello stesso detentore possono essere numerose.

La scelta dei detentori di risorse, su indicazione della Prefettura, ricade sui grossisti e sui depositi di merci e non sul dettagliante.

Diverse categorie di risorse individuate dal Progetto Mercurio, non sono presenti sul territorio comunale di Foglizzo ed altre si trovano solamente in qualche esercizio al minuto, in quantità molto ridotta. Di seguito si descrivono le singole categorie indicando le risorse principali e la loro funzionalità in un intervento di protezione civile:

- **Abbigliamento:** appartengono a questo settore il vestiario, le calzature e la biancheria per le persone che, a causa di un evento calamitoso, hanno perso la casa ed i loro beni.
- **Abitazioni di soccorso:** sono containers, prefabbricati, roulotte, tende, ecc.; questo tipo di risorse costituiscono, insieme alle strutture ricettive (hotel, case di riposo, centri sportivi e scolastici, ecc.), una soluzione di emergenza per le persone rimaste senza casa o costrette ad un'evacuazione provocata da un pericolo imminente. Le abitazioni di soccorso possono inoltre essere utilizzate per la formazione di campi di alloggio dei soccorsi stessi, di ospedali da campo o di strutture logistiche che si rendessero necessarie al momento dell'emergenza.
- **Acqua:** una riserva di acqua o un impianto di potabilizzazione possono rendersi utili in protezione civile quando le normali fonti di approvvigionamento sono esaurite, inquinate o per qualsiasi altro motivo non disponibili (interruzione continua dell'acquedotto). Occorre tenere presente che il trasporto di acqua potabile necessita di particolari autocisterne idonee a questo tipo di trasporto; in alternativa è possibile usufruire di scorte imbottigliate (acqua, bevande, ecc.).
- **Antincendio:** nella categoria antincendio sono catalogate tutte quelle risorse, come autobotti e autopompe, estintori, cannoni lancia, idrovore ecc. che generalmente sono a disposizione del corpo dei VV. FF. e sono utilizzate per lo spegnimento degli incendi urbani, industriali, agricoli e boschivi. Queste risorse si rendono indispensabili anche per interventi di spegnimento di incendi di sostanze particolari in cui è vietato o non efficace l'uso dell'acqua e si ha la necessità di schiuma, anidride carbonica, polvere o altro.
- **Combustibili - Carburanti:** i carburanti possono rendersi necessari nelle attività di Protezione Civile in cui si ha la necessità di utilizzare dei mezzi meccanici ad esempio per il trasporto di persone, di merci o animali, oppure per interventi di movimentazione terra e costruzioni in genere. I combustibili sono invece utilizzati come fonte di energia e sono quindi necessari per azionare cucine da campo, caldaie per il riscaldamento, gruppi per l'illuminazione, ecc.
- **Costruzioni:** le risorse sono costituite da materie prime quali acciaio, ferro e legno; mezzi meccanici come betoniere, gru, trivelle ecc.; attrezzi manuali quali pale, picconi, carriole ed altri



strumenti di carpenteria; strumenti e materiali specifici come laterizi, ponteggi, travi, ecc.. Queste risorse si rendono necessarie in attività di protezione civile per le operazioni di costruzione edile che sono necessarie al momento dell'emergenza.

- **Disinquinamento:** le risorse che appartengono a questa categoria sono strumenti e materiali particolari che servono per interventi in cui la primaria necessità è quella di eliminare sostanze inquinanti presenti sul suolo, in aria e nell'acqua. L'eliminazione di queste sostanze può avvenire con strumenti atti all'aspirazione, o con materiali e sostanze assorbenti, solventi o disperdenti.
- **Effetti letterei:** si tratta di brande, letti, coperte, cuscini, materassi, sacchi a pelo, ecc.) e sono utilizzate in Protezione Civile in situazioni in cui persone rimaste senza casa o costrette ad un'evacuazione forzata da un pericolo imminente debbano utilizzare delle abitazioni di soccorso (containers, prefabbricati, ecc.); gli effetti letterei possono inoltre servire per approntare un ospedale da campo o per l'alloggiamento di soccorsi in una struttura ricettiva.
- **Illuminazione:** le risorse specifiche incluse in questa categoria sono strumenti che permettono l'illuminazione utilizzando fonti di energia alternative alla rete elettrica (gruppi elettrogeni, campagnola con fotoelettrica, lampade a batteria ed acetilene); le risorse di questa categoria sono necessarie per l'illuminazione e l'erogazione di energia in aree e strutture idonee al ricovero della popolazione o dei soccorsi, per gli ospedali da campo, per la ricerca notturna di persone disperse, in caso di interruzione prolungata della rete elettrica, (black out elettrico), ecc.
- **Materiale elettrico:** il materiale elettrico potrebbe rendersi necessario per impianti elettrici specifici atti a portare energia elettrica in zone normalmente non servite dalla rete elettrica principale, per ripristinare i rami danneggiati della rete stessa o per distribuire energia elettrica nelle roulotte e tendopoli.
- **Materiale tecnico - Materiale tecnico di soccorso:** le risorse tecniche in genere e quelle tecniche specifiche per il soccorso sono numerose e molto diverse tra loro e gli interventi principali in cui vengono utilizzati questi strumenti sono operazioni atte a: tagliare (lamiera, porte, o altro); estrarre (da sotto le macerie, da dentro una macchina, ecc.); demolire (resti di opere edilizie pericolanti, ecc.); sollevare (travi cadute e macerie, automezzi usciti fuori strada, ecc.); aspirare (acqua e aria). Le risorse incluse in questa categoria esplicano meglio la varietà e la vastità degli interventi tecnici specifici atti al soccorso che possono richiedere questo tipo di attrezzature; esse sono: gruppi di demolizione, di taglio e di perforazione, vari tipi di compressori, argani, martelli pneumatici e idraulici, ruspe, motoseghe, pompe, saldatrici, martinetti di vario tipo, rivelatori di fughe di gas, aspiratore di aria, motopompe, minibox, posti letto e autoprotettori ecc.
- **Mezzi speciali:** i mezzi speciali sono in genere automezzi accuratamente attrezzati e specializzati ad un uso particolare (autocarro per squadre di emergenza nucleare, autocompattatore di rifiuti solidi, spargisabbia, spargisale, autospurgatrice, spartineve di vario tipo, autoscala, carro attrezzi, ecc.); questa categoria di risorse include inoltre automezzi in grado di muoversi ed agire nell'acqua e sulla neve (anfibi e gatto delle nevi).
- **Movimentazione terra:** le risorse di questa categoria (apripista di vario tipo, escavatore, motopala, pala meccanica, spaccarocchia, ecc.) sono utilizzate in interventi in cui si ha necessità di spostare grandi quantitativi di terra, rompere rocce o aprire nuove piste e strade a seguito di una frana o un crollo.
- **Prodotti alimentari - Produzione pasti:** i prodotti alimentari e le risorse per la produzione di pasti sono necessari per dare sostentamento nei ricoveri di emergenza alle persone rimaste senza beni a causa di un evento calamitoso.



- **Prodotti sanitari:** i prodotti sanitari sono indispensabili per gli interventi sanitari di primo soccorso e per approntare degli ospedali da campo. Alcune di queste risorse sono: maschere, garza, medicinali, inalatore di ossigeno, cassette di pronto soccorso; altre più specifiche sono: camera iperbarica, pullman attrezzato ad infermeria, barelle e sedie a rotelle. Medicinali di vario genere (sedativi, cardiotonici, antipiretici, antinfiammatori, per oftalmologia, per ustioni, ecc.).
- **Sali:** si tratta di sale antigelo, salgemma e sale marino sono le risorse di questa categoria; in particolare il sale antigelo serve per impedire che, anche a temperature molto basse, si formi sulla strada, quello strato di ghiaccio che la renderebbe impercorribile mentre il salgemma ed il sale marino possono servire per conservare alcuni generi alimentari o per dare sapore alle vivande.
- **Telecomunicazioni:** le telecomunicazioni sono, per la Protezione Civile, di fondamentale importanza e devono essere sempre al massimo della loro efficienza; esse sono indispensabili durante un'emergenza per poter coordinare i soccorsi (ricetrasmittenti e stazioni radio), per emanare comunicati stampa e messaggi alla popolazione (emittenti radiofoniche e televisive).
- **Trasporto aereo - Trasporto marittimo:** il trasporto aereo in particolare, ma anche il trasporto marittimo possono rappresentare in alcuni casi (interruzione o intasamento delle reti viarie e ferroviarie) l'unica mezzo possibile per trasportare le persone bisognose di soccorso; per raggiungere le zone colpite dall'evento calamitoso e per fare arrivare i soccorsi. E' importante in questi casi, l'identificazione di un'area idonea per l'atterraggio di elicotteri e dei punti di approdo.
- **Trasporto terrestre - Merci - Persone:** si tratta di mezzi quali autocarri, autobotti di vario genere, autoarticolati, furgoni, autotreni, camion, trattori, ecc. per il trasporto terrestre di merci, sia alimentari che varie; altri mezzi sono autobus urbani ed extraurbani, furgoni, macchine e pulmini per il trasporto persone.
- **Trasporto malati:** il trasporto terrestre di malati può avvenire attraverso autolettighe e autoambulanze ed è generalmente uno dei principali servizi che necessitano durante un'emergenza.
- **Unità cinofile:** la categoria delle unità cinofile è costituita da: cani da catastrofe, cani da ricerca e cani da valanga; le unità cinofile sono gruppi composti da più coppie "uomo e cane" che intervengono per ricerca di persone disperse oppure rimaste sotto macerie (terremotofrane) o sotto la neve (valanga).
- **Varie:** la categoria varie è costituita da risorse specifiche diverse che non hanno trovato posto in nessuna altra categoria ma che ugualmente possono essere di fondamentale importanza durante un'emergenza. Alcune importanti risorse appartenenti a questa categoria sono: funi, elmetti da cantiere, sacchi, stivali, utensilerie, bare, megafoni, vestiario da lavoro, apparecchiature elettriche, allevamenti, ecc.



10.4. RISORSE INTERNE

In questo capitolo vengono riepilogate tutte le risorse immediatamente disponibili e di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Si tratta sia di risorse materiali (mezzi di trasporto, attrezzature, ecc.) che di infrastrutture (fabbricati, aree, ecc.) e di tutto quanto può essere utilizzato in condizioni di emergenza.

10.4.1. Articolazione della struttura comunale di Protezione Civile

In questa fase si analizzerà la potenzialità di intervento e/o risposta operativa diretta (personale e mezzi) dell'Amministrazione Comunale in merito alle problematiche di Protezione Civile che possono influenzare l'ambito comunale.

In particolare si analizzerà la struttura comunale, intesa come organigramma operativo, mezzi disponibili e risorse direttamente impiegabili.

Di seguito si riporta la composizione dell'Amministrazione Comunale di Foglizzo, distinguendo, per gli amministratori facenti parte della Giunta Comunale, i ruoli e le rispettive competenze.

10.4.2. Componenti Giunta Comunale

Sindaco:

GALLENCA Fulvio

Vice – Sindaco/Assessore:

SCIENZA Enrico

Assessori:

CHIORINO Gianni



10.4.3. Organigramma degli uffici

Il personale comunale attualmente in servizio è distribuito nei vari uffici municipali e precisamente presso la sede del Municipio, Via Castello,6.

L'organigramma comunale prevede in pianta organica n. 10 persone, ripartite tra i seguenti settori:

Segretario comunale: *Dott.ssa Clelia Paola VIGORITO*

Servizio Tecnico: Edilizia, Urbanistica, Manutenzione – Uff. Prot. Civ.:

1. *Geom. Schizzerotto Carlo*
2. *Barbero Paolo*
3. *Bertello Alfredo*

Servizio Finanziario: Servizi Tributi, Ragioneria, Scuola:

4. *Gerbaldo Gianna*
5. *Arcuri Maria*

Servizio Segeteria - Protocollo:

6. *Gay Elena*

Servizio Demografico: Anagrafe, Elettorale, Stato Civile e Leva

7. *Boggio Antonella*
8. *Dotto Angelo*

Servizio Polizia Locale Convenzionata – Servizio Vigilanza

9. *Gnavi Giuseppe*
10. *Scaringella Giusy*

10.4.5. Mezzi Comunali

Gli automezzi, usati durante il normale orario di ufficio dal personale comunale, sono disponibili presso le strutture comunali.

10.4.6. Strutture di ricettività

E' possibile visionare l'elenco delle strutture di ricettività disponibili all'interno del plico degli allegati, in tabella T12.



10.5.

RISORSE ESTERNE

Per risorse esterne si intendono quelle risorse sia umane che materiali non direttamente di proprietà dell'amministrazione comunale, ma mobilitabili in caso d'emergenza. In alcuni casi è prevista anche l'espropriazione forzata di aree, edifici e mezzi utili a giudizio del sindaco per far fronte all'eventuale situazione d'emergenza.

10.5.1.

Strutture di ricettività

Per strutture di ricettività s'intendono quelle strutture atte ad accogliere parte della popolazione nell'eventualità che si verifichi un incidente di gravità tale da dovere adottare come misura cautelativa l'evacuazione. Questi edifici possono offrire posti letto, servizio mensa, oppure soltanto una superficie coperta con locali igienici.

Anche in questo caso è visionabile l'elenco degli stessi nella sezione degli allegati in tabella T12.

E' anche fornito un elenco delle risorse relative ai venditori al dettaglio nella rubrica allegata.



11.

RECAPITI TELEFONICI E INDIRIZZI

Nella rubrica allegata sono stati inseriti i recapiti del personale di primo intervento e dei detentori di risorse pubbliche e private. Inoltre, sono stati inseriti anche elenchi, indirizzi e numeri di telefono di Enti, Organi, Associazioni, Società e Consorzi che, anche se esterni al territorio comunale, hanno particolari conoscenze, professionalità e soprattutto competenze decisionali tecniche o d'intervento sul territorio.

Questa categoria può essere suddivisa in:

- Enti così detti Organi politico - decisionali (Amministrazioni dello Stato, Forze Armate, Forze di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ecc.)
- Enti e Organi di natura sanitaria (Aziende sanitarie A.S.L., Ospedali e Cliniche)
- Enti così detti Organi tecnici - specifici (ENEL, TELECOM, Società di gestione servizi municipali, ANAS, Consorzi, ecc.)

Tutte queste organizzazioni, durante un'emergenza, al momento cioè dell'attivazione delle procedure operative potranno essere consultate per:

- verificare la notizia
- ricevere aiuti tecnici di mezzi, persone o risorse particolari
- ricevere aiuti di coordinamento e gestione dell'emergenza
- avere pareri tecnici di esperti in settori specifici
- attivare gli interventi di enti e società di gestione, unici competenti su reti tecnologiche e sistemi di comunicazione

In particolare la Prefettura, organo Provinciale di Protezione Civile, deve, in ogni caso, essere immediatamente avvisata dell'avvenuto incidente anche se il Sindaco e l'Amministrazione Comunale riescono a gestire e controllare tutta l'emergenza in atto.



12.

FORMAZIONE - INFORMAZIONE

PREMESSA

L'esito positivo degli interventi di soccorso è condizionato in forma determinante dalla collaborazione della popolazione.

E' di importanza fondamentale, pertanto, un coinvolgimento della cittadinanza sia attraverso un'azione di sensibilizzazione alle diverse problematiche di carattere tecnico - operativo, sia attraverso una capillare divulgazione del Piano di protezione civile, almeno nelle sue parti sostanziali, quali le ipotesi di rischio prese in esame e le procure di intervento.

"*L'educazione al comportamento*", da promuovere in fase di prevenzione, deve costituire un impegno primario di un Comune, che si deve porre l'obiettivo, innanzi tutto, della formazione di una cultura della protezione civile e, poi, di un "addestramento" della popolazione all'autoprotezione.

Perché il cittadino possa assumere questo responsabile ruolo di "protagonista" di protezione civile è necessario svolgere una corretta attività informativa sulla reale situazione del territorio e delle emergenze che si possono verificare, avvalendosi della scuola, delle Associazioni e Gruppi di Volontariato, dei Vigili del Fuoco, dei mass-media, di mostre, conferenze, manifesti, volantini, ecc.

I temi da approfondire in tal senso sono:

- rischi relativi al territorio;
- norme di comportamento per i singoli rischi;
- nozioni di primo soccorso;
- organizzazione locale di protezione civile.

Inoltre bisogna promuovere periodiche esercitazioni di protezione civile aventi come tema i rischi cui il territorio è soggetto, si consegue il duplice obiettivo di verificare concretamente le procedure di intervento pianificate, con particolare riguardo ai sistemi di allarme, alle operazioni di primo tempo, agli itinerari e modalità di evacuazione, all'afflusso alle zone di raccolta/centri di smistamento, ecc., di vagliare il grado di preparazione della collettività.

E' inoltre opportuno divulgare tra i cittadini i numeri telefonici, riservati esclusivamente a tale esigenza, da utilizzare per la comunicazione e la richiesta di informazioni.

Per quanto attiene all'informazione alla popolazione:

- la Sala Operativa costituita presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dovrà fornire gli elementi affinché la stessa abbia le caratteristiche di affidabilità, precisione e puntualità;



- la diffusione dell'informazione dovrà essere effettuata a cura della Sala Operativa.

Per evitare l'intasamento dei centralini degli uffici operativi o in generale delle pubbliche amministrazioni dovrà essere, altresì, istituito un numero telefonico unico a cui fare riferimento per le informazioni più immediate sulla natura e gravità dell'evento.

L'INFORMAZIONE

L'informazione rappresenta uno degli aspetti basilari per la costruzione di un efficace sistema di Protezione civile e per poter realizzare concretamente quanto contenuto nel Piano di emergenza.

Maggiore è, da parte della popolazione, la conoscenza delle situazioni di rischio che esistono nel territorio in cui vive, maggiori sono le possibilità di attivare comportamenti che conducano ad una efficace autodifesa, obiettivo fondamentale di ogni sistema di protezione civile e condizione indispensabile per agevolare tutte le operazioni di intervento e di soccorso.

Una corretta informazione porta anche ad attenuare una delle principali vulnerabilità che condizionano l'efficacia degli interventi della protezione civile nella gestione delle emergenze: la vulnerabilità dovuta al comportamento errato che può assumere una popolazione, o parte della stessa, poco informata o del tutto disinformata.

A tal fine viene fornito nella sezione degli allegati un vademecum elaborato dalla protezione civile nazionale. La distribuzione di tale strumento, magari modificato per essere più adeguato alle problematiche locali, può essere un'idea per raggiungere gli obiettivi di cui sopra.

Perché l'informazione sia efficace, venga ricordata, porti a comportamenti corretti ed assunti spontaneamente dai cittadini, deve essere fornita in modo adeguato e costante, sia in "tempo di pace" che in "tempo di crisi".

Le tipologie nelle quali l'attività informativa può essere suddivisa sono:

- la comunicazione propedeutica
- la comunicazione preventiva
- la comunicazione in stato di crisi.

La comunicazione propedeutica

Assolve alla necessità che la popolazione sia costantemente informata sul sistema di Protezione civile esistente nel territorio in cui vive.

In particolare l'informazione dovrà far sì che i cittadini sappiano come è stato costituito ed è articolato tale sistema e sappiano individuare, con altrettanta chiarezza, le autorità ed i referenti responsabili a livello locale nonché i modi con cui gli stessi sono, all'occorrenza, rintracciabili.

Quanto sopra deve costituire l'attività principale, in tempo di pace, del responsabile della funzione "informazione" prevista in tutti i centri operativi (CCS, COM e COC).



La comunicazione preventiva

Ha lo scopo principale di informare la popolazione, nel modo più chiaro ed esauriente possibile, sui diversi rischi che insistono nel territorio in cui vive.

La conoscenza degli eventi che possono accadere, della loro probabile intensità, della loro evoluzione e delle conseguenze attese sia sulle persone che sull'ambiente, la conoscenza - ancora - dei comportamenti da assumere nel caso in cui si verificano emergenze dovute a tali eventi, rappresenta la condizione indispensabile per creare nella popolazione una vera e propria "cultura" della Protezione civile.

Tale attività deve far capo, egualmente a quanto previsto per il punto precedente, al responsabile della funzione "informazione" delle diverse sale operative.

Essa dovrà essere espletata in modo molto articolato, prevedendo:

- una costante attività di diffusione dei diversi aspetti che il rischio assume attraverso gli organi di informazione (stampa, emittenti radiofoniche e televisive);
- la diffusione capillare di opuscoli, scientificamente corretti ma a carattere fortemente divulgativo, per ognuna delle tipologie di rischio considerate nel Piano di emergenza;
- una costante attività di sensibilizzazione da effettuarsi nelle scuole di ogni ordine e grado e presso tutte le associazioni che nel territorio organizzano, per i più diversi scopi e fini, quote molto rilevanti della popolazione.

Comunicazione in stato di crisi

Deve essere sviluppata rispetto a due differenti tipologie:

- comunicazione interna, nella quale sono presenti tutti i tipi di "comunicazione operativa" rivolta alle strutture del sistema di Protezione civile impegnate nelle attività di soccorso;
- comunicazione esterna, nella quale sono presenti tutti i tipi di comunicazione da trasferire alla popolazione.

La prima tipologia comunicativa vede la sua centralità nella sala operativa dei diversi Centri (CCS, COM e COC) ed in particolare nel responsabile della stessa.

La seconda sta in capo al responsabile della funzione "informazione" presente negli stessi Centri e prevede una forte sinergia tra autorità, esperti e operatori dei mass media.

E' compito del responsabile della sala operativa stabilire gli argomenti ed i contenuti della comunicazione destinata alla popolazione e del responsabile della comunicazione elaborare e trasformare tali argomenti e contenuti in messaggi-informazioni mirate, da diffondere attraverso i mezzi di comunicazione più idonei.



E', altresì, compito esclusivo del responsabile della comunicazione rilasciare dichiarazioni ufficiali, mentre ogni altra dichiarazione non autorizzata rilasciata da altri soggetti va subito smentita, poiché genera confusione e cancella la credibilità del "portavoce", ovvero del responsabile citato.

Entrambe tali tipologie di comunicazione dovranno seguire le fasi di attivazione delle procedure previste nel Piano di emergenza, quindi per gli eventi prevedibili la fase di attenzione, quella di preallarme, quella di allarme e quella del cessato allarme e del rientro dalla situazione emergenziale.



13.

ESERCITAZIONI

Le esercitazioni hanno lo scopo di verificare, nell'ambito degli scenari di rischio ipotizzati, la capacità di risposta delle strutture operative previste nel modello di intervento, con particolare attenzione a:

- sistemi di allarme e attivazione delle singole strutture operative;
- validità delle tecniche operative e di coordinamento;
- adeguatezza dei mezzi di intervento;
- preparazione degli operatori;
- risposta comportamentale della popolazione.

Le esercitazioni sono suddivise in:

- *esercitazioni per posto comando e telecomunicazioni*, indirizzate solo agli organi direttivi ed alle reti di comunicazione;
- *esercitazioni operative*, effettuate dalle strutture operative locali per la verifica della reattività e dell'uso dei mezzi e delle attrezzature tecniche d'intervento;
- *esercitazioni dimostrative*, con movimentazione di uomini e mezzi;
- *esercitazioni miste*, con l'impiego di uomini e mezzi di Enti ed Amministrazioni diverse.

Struttura di un'esercitazione

I criteri essenziali che devono sovrintendere all'organizzazione e alla condotta delle esercitazioni sono:

- una chiara definizione degli scopi e degli ammaestramenti che rispettivamente ci si pone e si vuol trarre dalle stesse;
- la definizione di un realistico scenario e di attivazioni credibili;
- una conseguente oculata ed economica scelta del tipo di esercitazione da organizzare (se si vuole sperimentare procedure è inutile coinvolgere forze in campo, sarà più idonea l'esercitazione per posti comando!);
- il coinvolgimento, nelle esercitazioni per posti comando, di tutte le amministrazioni presenti nell'area, sotto la direzione dell'organo che nella realtà ne avrebbe la responsabilità;
- il ricorso, ai fini di una reale validità delle esercitazioni, all'attivazione delle stesse "su allarme".



14.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Premesso che la durata di un piano di protezione civile comunale è illimitata e che occorre una validazione annuale da parte dell'Amministrazione Comunale, è obbligatorio rivedere ed aggiornare il piano in base alle seguenti indicazioni:

- L'eventuale aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile è proposto dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile.
- L'aggiornamento si distingue in ordinario e straordinario, soggetto ad approvazione secondo le vigenti normative del settore;
- L'aggiornamento ordinario riguarda tutte quelle componenti non strutturali del Piano, e dunque strettamente funzionali alla sua operatività e soggette a naturali modifiche nel corso del tempo:
 - o Modifica dei parametri fisici ed antropici dell'assetto del territorio;
 - o Maggiori conoscenze sugli scenari degli eventi attesi;
 - o Adeguamento tecnologico delle reti di monitoraggio;
 - o Variazione delle risorse disponibili
- L'aggiornamento straordinario è conseguente a tutte le modifiche normative e/o di orientamento che rendono necessario intervenire sulla struttura generale del Piano, mutandone l'assetto organizzativo di base e il ruolo delle varie componenti.



15.

MODULISTICA

Si è provveduto ad allegare al piano la modulistica atta a gestire le varie fasi d'intervento, suddividendola in tre sezioni di caratteristiche omogenee.

La prima sezione riguarda l'**organizzazione** della struttura di protezione civile e il reperimento delle **risorse** necessarie. Sono state individuate le seguenti aree tematiche:

- Organizzazione
- Volontariato
- Risorse umane
- Risorse strumentali
- Risorse finanziarie

La seconda sezione si concentra sulle **procedure d'emergenza**, anche in questo caso sono state individuate delle sotto-sezioni:

- Ordinanze
- Attivazioni e convocazioni
- Comunicazioni e comunicati
- Richiesta materiali e mezzi
- Servizi essenziali – Attività scolastiche
- Segnalazione danni
- Aree e sistemazioni d'emergenza

In ultimo viene allegata la modulistica necessaria per l'**interazione** tra la struttura comunale di protezione civile, gli operatori e la popolazione suddividendola in aree tematiche:

- Formazione / Informazione
- Esercitazioni